

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 27 FEBBRAIO 2008

N. 32



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 56

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per redazione Piano Urbanistico Generale e relativo Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione. Comune di Mattinata (FG). Esercizio finanziario 2006 – Concessione proroga termini.

pag. 4513

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 58

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per l'adeguamento dello strumento urbanistico vigente al Piano Urbanistico Tematico Territoriale. Comune di Muro Leccese (LE). Esercizio finanziario 2006 – Concessione proroga termini.

pag. 4514

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 59

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Novoli (LE). Esercizio Finanziario 2006 - Concessione proroga termini.

pag. 4515

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 60

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Giuggianello (Le). Esercizio Finanziario 2006 – Concessione proroga termini.

pag. 4516

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 61

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 9.777,77 per la redazione del PUE zona C1. Comune di Cerignola (FG). Esercizio Finanziario 2006 - Concessione proroga termini.

pag. 4517

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 62

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Melissano (LE). Esercizio Finanziario 2006 - Concessione proroga termini.

pag. 4519

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 63

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Candela (Fg). Esercizio Finanziario 2006 - Concessione proroga termini.

pag. 4520

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 64

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Rignano Garganico (Fg). Esercizio Finanziario 2006 - Concessione proroga termini.

pag. 4521

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 79

Poggiorsini (Br) – Piano Regolatore Generale – Approvazione definitiva.

pag. 4522

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 80

San Pietro Vernotico (Br) – Piano Regolatore Generale – Approvazione definitiva.

pag. 4534

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 81

Noicattaro (Ba) – Piano di Lottizzazione dei suoli facenti parte del comparto misto residenziale n. 7, “Contrada Lo Fragno”. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione, del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Rappresentante dei lottizzanti Sig.ra Pepe Angela.

pag. 4543

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2276

Gravina in Puglia (Ba) – Legge n. 1187/68 – Variante di integrazione Piano Regolatore Generale. Conferma tipizzazione delle aree di proprietà dei Sigg. Lamuraglia Giuseppe e Parisi Anna. Delibera commissariale n. 152/2004.

pag. 4547

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2277

Gravina in Puglia (BA) – Legge n. 1187/68 – Variante di integrazione Piano Regolatore Generale – Conferma tipizzazione delle aree di proprietà del Sig. Loglisci Giovanni. Delibera C.C. n. 62/203.

pag. 4555

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2278

Bitonto (BA) – Art. 16, L.R. 56/1980. Variante al P.R.G. vigente relative al progetto di una casa accoglienza di adulti con problematiche a carattere sociale. Delibera C.C. n. 112 del 12.10.2004.

pag. 4560

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 56

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per redazione Piano Urbanistico Generale e relativo Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione. Comune di Mattinata (FG). Esercizio finanziario 2006 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

"Con deliberazioni di G.R. n. 1625 del 30.10.2006 e n. 1756 del 28.11.06 di rettifica, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazioni Dirigenziali n. 261 del 09.11.06 e n. 318 del 04.12.06 di rettifica, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Mattinata veniva assegnato il contributo di euro 19.000,00 per la redazione del PUG e relativo R.E. e N.T.A.

Le medesime deliberazioni di Giunta Regionale assegnavano un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Settore Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Mattinata con nota n. 410/04 del 12.01.07, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 12.01.08.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 124 del 03.01.08 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, per la presentazione del PUG e relativo R.E. e N.T.A. in quanto in adesione ai principi ed al metodo del nuovo sistema di pianificazione definito dalla L.R. n. 20/01 ha sottoscritto il Protocollo di intesa con la Regione Puglia e con la Provincia di Foggia. In data 04.10.07, con deliberazione della Giunta Comunale n. 217, è stato approvato l'Atto di indirizzo del nuovo PUG, che definisce, gli obiettivi, il programma partecipativo e concertativo, per la redazione del nuovo strumento. Per queste motivazioni, nell'attesa di poter procedere, ultimata la fase partecipativa e concertativa, all'adozione degli atti del PUG ha chiesto la proroga di un anno del contributo concesso.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Mattinata per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile

P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Mattinata la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 12.01.08, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del PUG e relativo R.E. e N.T.A.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 58

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per l'adeguamento dello strumento urbanistico vigente al Piano Urbanistico Tematico Territoriale. Comune di Muro Leccese (LE). Esercizio finanziario 2006 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazioni di G.R. n. 1625 del 30.10.2006 e n. 1756 del 28.11.06 di rettifica, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazioni Dirigenziali n. 261 del 09.11.06 e n. 318 del

04.12.06 di rettifica, venivano formalmente assegnati con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Muro Leccese veniva assegnato il contributo di euro 19.000,00 per l'adeguamento dello strumento urbanistico vigente al PUTT.

Le medesime deliberazioni di Giunta Regionale assegnavano un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Settore Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Muro Leccese con nota n. 439/04 del 12.01.07, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 12.01.08.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 11289 del 04.12.07 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione dell'adeguamento dello strumento urbanistico vigente al PUTT, in quanto con Deliberazione Consiliare n. 41 del 23.10.06 sono stati approvati gli elaborati costituenti i primi adempimenti dell'attuazione del PUTT e con Deliberazione Consiliare n. 19 del 06.07.07 si è provveduto all'approvazione definitiva dei primi adempimenti per l'attuazione del PUTT/p.

I succitati provvedimenti, unitamente agli elaborati tecnici, sono stati trasmessi al Settore Urbanistica con nota prot. n. 7801 del 13.08.07 per le proprie determinazioni.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Muro Leccese per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R.

n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Muro Leccese la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 12.01.08, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi all'adeguamento dello strumento urbanistico vigente al PUTT.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 59

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Novoli (LE). Esercizio Finanziario 2006 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazioni di GR. n. 1625 del 30.10.2006 e n. 1756 del 28.11.06 di rettifica, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazioni Dirigenziali n. 261 del 09.11.06 e n. 318 del 04.12.06 di rettifica, venivano formalmente assegnati con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Novoli veniva assegnato il contributo di euro 19.000,00 per la redazione del PUG.

Le medesime deliberazioni di Giunta Regionale assegnavano un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Settore Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Novoli con nota n. 429/04 del 12.01.07, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 12.01.08.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 188 del 07.01.08 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione del PUG, poiché intende procedere all'elaborazione del PUG conformemente a quanto prescritto dal

DRAG approvato in via definitiva con delibera di GR. n. 1328 del 03.08.07 e che sono in via di ultimazione gli adempimenti di cui all'art. 5.05 delle N.T.A. del PUTT/P comportando così il dilungarsi dei tempi di redazione degli elaborati del PUG.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Novoli per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, dei 40 comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune Novoli la proroga di 1 (uno) anno,

decorrente dalla data del 12.01.08, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 60

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Giuggianello (Le). Esercizio Finanziario 2006 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazioni di GR. n. 1625 del 30.10.2006 e n. 1756 del 28.11.06 di rettifica, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazioni Dirigenziali n. 261 dei 09.11.06 e n. 318 del 04.12.06 di rettifica, venivano formalmente assegnati con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Giuggianello veniva assegnato il contributo di euro 19.000,00 per la redazione del PUG.

Le medesime deliberazioni di Giunta Regionale assegnavano un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del

Territorio, Settore Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Giuggianello con nota n. 421/04 del 12.01.07, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 12.01.08.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 2415 del 31.12.07 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione del PUG, in quanto, avendo a disposizione le professionalità necessarie ed al fine di contenere la spesa, ha ritenuto di affidare l'incarico all'Ufficio Tecnico Comunale per la redazione del nuovo Piano, e che, a causa di sovraccarico di lavoro, non è stato possibile completare l'iter per la presentazione del progetto.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Giuggianello per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune Giuggianello la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data dei 12.01.08, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 61 Leggi Regionali 31/74 e 47/75.

Concessione contributo di euro 9.777,77 per la redazione del PUE zona C1. Comune di Cerignola (FG). Esercizio Finanziario 2006 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazioni di GR. n. 1625 del 30.10.2006 e n. 1756 del 28.11.06 di rettifica, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazioni Dirigenziali n. 261 del 09.11.06 e n. 318 del 04.12.06 di rettifica, venivano formalmente assegnati con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Cerignola veniva assegnato il contributo di euro 9.777,77 per la redazione del PUE zona C1.

Le medesime deliberazioni di Giunta Regionale assegnavano un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Settore Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Cerignola con nota n. 446/04 del 12.01.07, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 12.01.08.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 5/GAB. del 09.01.08 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione del PUE zona C1 a seguito di vicende amministrative e per le numerose attività in capo al Settore Urbanistica PRG e Patrimonio.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Cerignola per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune Cerignola la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 12.01.08, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del PUE zona C1.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 62

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Melissano (LE). Esercizio Finanziario 2006 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazioni di GR. n. 1625 dei 30.10.2006 e n. 1756 del 28.11.06 di rettifica, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazioni Dirigenziali n. 261 del 09.11.06 e n. 318 del 04.12.06 di rettifica, venivano formalmente assegnati con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Melissano veniva assegnato il contributo di euro 19000,00 per la redazione del PUG.

Le medesime deliberazioni di Giunta Regionale assegnavano un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Settore Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Melissano con nota n. 424/04 del 12.01.07, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 12.01.08.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 11711 del 31.12.07 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha

richiesto la proroga dei termini per la presentazione del PUG, poiché, in relazione al lungo periodo di commissariamento Prefettizio del Comune ed alla recente entrata in vigore del DRAG per la Puglia, si è reso necessario ridefinire percorsi e contenuti dell'iter di redazione del PUG con conseguente impossibilità di rispettare i tempi prefissati.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Melissano per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 dei 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

– DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r.

31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune Melissano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 12.01.08, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 63

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Candela (Fg). Esercizio Finanziario 2006 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazioni di GR. n. 1625 del 30.10.2006 e n. 1756 del 28.11.06 di rettifica, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazioni Dirigenziali n. 261 del 09.11.06 e n. 318 del 04.12.06 di rettifica, venivano formalmente assegnati con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Candela veniva assegnato il contributo di euro 19.000,00 per la redazione del PUG.

Le medesime deliberazioni di Giunta Regionale assegnavano un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Settore Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi – ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 – A decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Candela con nota n. 407/04 del 12.01.07, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 12.01.08.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 144 del 07.01.08 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato per la presentazione del PUG, per la necessità di aggiornare, adeguare ed integrare le indagini geologiche alla nuova normativa ed alla previsione di piano, ed anche per la particolare complessità inerente alla definizione degli obiettivi strategici e criteri di governo per la trasformazione urbanistica e pertanto ha chiesto la proroga di un anno del contributo concesso.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Candela per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Candela la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 12.01.08, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del PUG.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 64

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Rignano Garganico (Fg). Esercizio Finanziario 2006 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

"Con deliberazioni di G.R. n. 1625 del 30.10.2006 e n. 1756 del 28.11.06 di rettifica,

venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazioni Dirigenziali n. 261 del 09.11.06 e n. 318 del 04.12.06 di rettifica, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Rignano Garganico veniva assegnato il contributo di euro 19.000,00 per la redazione del PUG.

Le medesime deliberazioni di Giunta Regionale assegnavano un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Settore Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Rignano Garganico con nota n. 413/04 del 12.01.07, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 12.01.08.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 7076 del 12.12.07 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione del PUG, per motivi di ordine economico-finanziario.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Rignano Garganico per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune Rignano Garganico la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 12.01.08, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 79

Poggiorsini (Br) - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istrutto-

ria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Con delibera 01 del 12/07/2000 del Commissario ad acta pro-tempore è stato adottato il P.R.G. del Comune di Poggiorsini.

Esperiti gli adempimenti procedurali prescritti dalla Lr. n. 56/1980, con delibera di Giunta Regionale n. 338 del 24/03/2004, previa Relazione-parere in data 18/11/2003 del Comitato Urbanistico Ristretto ex L.r. n. 24/1994 e s.m.i., il predetto P.R.G. è stato approvato con prescrizioni e modifiche e con richiesta di controdeduzioni comunali ex art. 16 della stessa L.r. n. 56/1980; il citato provvedimento regionale è stato notificato al Comune di Poggiorsini con nota del Settore Urbanistico Regionale prot. 4128 del 13/04/2004.

Ciò stante, con delibera n. 09 del 23/03/2007 del Commissario ad acta, nominato con delibera di G.R. n. 57 del 01/02/2006, a seguito dell'incompatibilità dichiarata dai consiglieri comunali giusta delibera di C.C. n. 30 del 29/11/2005, sono state adottate le controdeduzioni in ordine alle prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. n. 338/2004.

La delibera C.A. n. 09/2007 è stata trasmessa con nota comunale prot. 1042/1483 del 20/04/07.

I relativi elaborati tecnici di controdeduzioni, adottati con la delibera CA. n. 09/2007, sono stati inoltre forniti con nota comunale prot. 2757 del 10/07/07 e sono elencati come di seguito:

01. P.R.G., Progetto - Relazione illustrativa delle controdeduzioni alla delib. G.R. n. 338/2004;
02. P.R.G., Progetto - Regolamento edilizio
03. P.R.G., Progetto - Norme tecniche di attuazione -mod.;
04. P.R.G., Progetto - Tav. 2 mod.. Stato di fatto e previsioni;
05. P.R.G., Progetto - Tav. 3 mod.. Zonizzazione;

- 06. P.R.G., Progetto - Tav. 4 mod.. Aree per residenze turistiche;
- 07. P.R.G., Progetto - Tav. 5 mod.. Aree per servizi;
- 08. P.R.G., Progetto - Tav. 6 mod.. Zone produttive;
- 09. P.R.G., Progetto - Tav. 7 mod.. Viabilità;
- 10. P.R.G., Progetto - Tav. 8 mod.. Area urbana: zonizzazione, servizi esistenti e di progetto.

Ciò premesso, si riportano testualmente le determinazioni assunte con la delibera di C.A. n. 09/2007 (al Capo 2.00), sulla scorta -viene puntualizzato nel provvedimento commissariale- del P.R.G. adottato e delle prescrizioni in ordine allo stesso P.R.G. imposte dalla Giunta Regionale con la delibera n. 338/2204, ed alla luce dei contenuti degli elaborati di "controdeduzioni" predisposti dal tecnico incaricato, nonché della Relazione istruttoria del Responsabile U.T.C.:

2.01) Settore Turistico (punto 4.1 della Relazione- parere del Comitato Ristretto

Prescrizioni regionali

"Le zone classificate C2 Zone turistiche, sono stralciate per la parte a nord della strada di progetto in direzione del Canale Capo d'Acqua, mentre vengono conservate quelle aree che sono a ridosso del centro abitato, area di forma trapezoidale contigua alle due zone destinate a Parco Urbano attrezzato - impianti sportivi e alla zona agricola di rispetto E2.

Quanto innanzi in relazione ad un dimensionamento, peraltro eccessivo, e privo di analisi e valutazioni; come richiesto dalla delibera di G. R. n. 6320/89."

Controdeduzioni proposte

Come evidenziato nella "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" e nella "Relazione istruttoria U.T.C.", negli elaborati grafici modificati è stata recepita integralmente la sopra riportata prescrizione, con eliminazione delle soppresse zone turistiche, nei termini indicati nel provvedimento regionale.

2.02) Settore Produttivo (punto 4.2 della Relazione-parere del Comitato Ristretto

Prescrizioni regionali

"Sono altresì stralciate per mancanza di dimensionamento del settore produttivo le seguenti aree:

- 1) D4 Alberghiera,
- 2) D7 Campeggi,
- 3) D5 Produttiva agroalimentare
- 4) D3 Commerciale e deposito.

Le stesse potranno in sede di controdeduzioni essere riconfermate, ove adeguatamente sostenute dalle analisi e valutazioni richieste dalla delibera di G. R. a. 6320/89,"

Controdeduzioni proposte

Come evidenziato nella "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" e nella "Relazione istruttoria U.T.C.", negli elaborati grafici modificati è stata recepita integralmente la sopra riportata prescrizione, con eliminazione delle soppresse zone produttive, per carenza di dimensionamento.

Viene inoltre precisato che "...Poiché l'Amministrazione sta avviando la procedura del P. U G, non si è ritenuto corretto prefigurare scelte di pianificazione urbanistica relative al comparto produttivo."

Sempre nell'ambito del settore produttivo in argomento, con riferimento specifico alla "Zona D2", nel P.R.G. adottato destinata ad impianti zootecnici (disciplinata dall'art. 17 delle N.T.A.), e nelle tavole modificate riproposta come "Zona ex D2 modificata in D1B" (con campitura a righe rosse oblique), la "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" evidenzia quanto segue:

"In relazione alle osservazioni dichiarate accoglibili dalla Regione Puglia, v'era l'osservazione n. 60, che in sede di adozione della delibera di controdeduzioni alle osservazioni da parte del Commissario ad acta era stata così licenziata. 'Si ritiene che possa essere presa in considerazione in una fase distinta dal presente atto'.

Tale deliberato appare del tutto non conferente rispetto alla procedura di esame delle osservazioni, formata per legge, che non prevede alcuna

fase separata, successiva o distinta da quella in corso di espletamento. Diversamente si potrebbe ipotizzare il permanere -ad libitum- di un per/odo di indecisione su quanto proposto dal cittadino osservante, che verrebbe privato del suo diritto ad avere una risposta certa in un tempo ragionevole.

Giustamente il C.U.R. e la Regione, in sede di esame delle osservazioni hanno inserito l'osservazione n. 60 nell'elenco delle accoglibili, definitivamente pronunciandosi.

L'osservazione n. 60 trova la sua origine in un contenzioso amministrativo, che aveva già visto pronunciarsi favorevolmente al cittadino il TAR., relativamente alla soppressione della zona zootecnica. Il contenzioso aveva trovato un suo componimento in un accordo circa l'eliminazione di tale area per problemi igienico-sanitari.

L'accoglimento dell'osservazione, con la trasformazione della zona D2 in zona D1B, fermo restando l'indice di densità territoriale, chiude correttamente la procedura in essere."

Nel testo proposto delle N.T.A., all'art. 17, per la "Zona D1B" in questione viene pertanto proposta disciplina normativa analoga alla zona artigianale D1, salvo che per l'indice di fabbricabilità, contenuto in $I_{ft}=0,50$ mc/mq. (il rapporto di copertura resta invece confermato al 20%).

Nel merito specifico, occorre rilevare che in ordine alla zona D2 zootecnica risultano a suo tempo presentate le osservazioni n. 60 (Pepe Raffaele) e n. 85 (Consiglio Comunale), punto 6, esaminate dal Commissario ad acta pro-tempore giusta delibera n.1/2001, con il seguente testuale esito:

- Osservazione n. 60: *"Tale osservazione afferrisce ad un'area tipizzata LE - zona zootecnica e si chiede la variazione in D1. Questa osservazione si ritiene che possa esser presa in considerazione in una fase distinta dal presente atto."*
- Osservazione n. 85 (punto 6: si chiede l'eliminazione della zona produttiva zootecnica, in quanto in contrasto con le norme sanitarie):

"Richiesta 6" e 7", da considerare in una fase distinta dal presente atto, per le motivazioni espresse nel gruppo innanzi trattato"

Relativamente alla zona D2 in argomento, pertanto, nel citato provvedimento commissariale non si evince l'accoglimento -ed in quali termini- delle richieste di cui alla predette osservazioni, risultando la considerazione delle stesse rinviata ad una distinta fase procedimentale, non meglio indicata.

Nella Relazione-parere del Comitato Ristretto, al punto 1.5, nella schematizzazione delle determinazioni del Commissario ad acta, l'osservazione n. 60 viene riportata come "accoglibile" e l'osservazione n. 85 come "parzialmente accolta"; al punto 5, inoltre, in ordine alle osservazioni è stato complessivamente concordato con le determinazioni del Commissario ad acta pro-tempore (salvo che per le osservazioni n. 40, 75 e 76, afferenti ad altra zona).

La delibera di GR. n. 338/2004, infine, per le osservazioni ha in toto condiviso le determinazioni del Comitato Ristretto.

Stante quanto innanzi, rilevata:

- l'effettiva sussistenza di incertezza circa le determinazioni in ordine all'accoglimento delle osservazioni n. 60 (Pepe Raffaele) e n.85/punto 6 (Consiglio Comunale), relativamente alla zona D2 in questione, necessitante un pronunciamento in via definitiva;
- il segnalato, nelle citate osservazioni, contrasto della destinazione zootecnica con le norme sanitarie (viene fatto riferimento, in particolare, alla distanza minima di 4 chilometri dalle zone urbanizzate, prescritto per gli allevamenti suinicoli e cunicoli di tipo industriale all'art. 25 delle N.T.A. adottate);
- il segnalato pregresso contenzioso amministrativo, con pronunciamento cautelare del TAR. favorevole al ricorrente (ordinanza n. 163/86 del 27/02/86);

si ritiene possa procedersi nel senso della proposta contenuta negli elaborati tecnici delle con-

trodeduzioni, però specificatamente e limitatamente alla destinazione urbanistica della predetta zona D2, da zona destinata ad impianti zootecnici a zona artigianale "D1B", fermo restando i medesimi indici e parametri fissati all'art. 17 delle N.T.A. adottate, e con la seguente integrazione (da riportarsi incalce a detto articolo):

"L'attuazione degli interventi è subordinata a preventivo strumento urbanistico esecutivo esteso all'intera zona omogenea 'D1B' nell'ambito del quale vanno assicurate le aree per standards ex D.M. n. 1444/1968, pari minimo al 10% della superficie complessiva della zona."

Quanto innanzi, in considerazione infine che trattasi di previsione urbanistica rivincente dal previgente Programma di Fabbricazione ed inoltre che per le ulteriori zone a carattere produttivo -zone C2, D3, D4, D5 e D7- è stato operato lo stralcio dalle previsioni del P.R.G. e la cancellazione delle zone stesse, di fatto sopprimendo nuove possibilità insediative nel settore produttivo.

2.03) Norme Tecniche di Attuazione (punto 4.3 della relazione-parere del Comitato Ristretto

Prescrizioni regionali:

"In detto elaborato si inseriscono d'ufficio le seguenti modifiche:

All'articolo 11 al comma relativo alle Coperture degli edifici, lettera b, l'altezza interna non dovrà essere media ma non superiore a m. 2,40 dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura.

All'articolo 12, l'indicazione del rapporto di copertura nelle zone C1, $Q_c=10\%$, è da sostituirsi con $Q_c=40\%$.

Nell'articolato relativo alle Zone agricole E (articoli 24, 25, 26) vanno indicate fra le costruzioni acconsentite ai fini agricoli anche le serre, sia del tipo prefabbricato (tipo a) che di quelle realizzate in opera (tipo b), le stesse possono essere realizzate con copertura stagionale o con

copertura permanente.

Per la costruzione delle serre si applicano i seguenti indici e parametri;

S_m = superficie minima di intervento = 4,000 mq.;

H_m = altezza massima = 4,00 m., se a copertura piana; 3,00 m. in gronda e 6,00 m. al colmo se a falda;

Q = rapporto massimo di copertura = 50%;

D_c = distacco da/ confini 5,00 m.;

O_f = distacco tra i fabbricati 10,00 m.,

D_s = distacco dalla strada 20,00 m..

Inoltre si precisa che i muri di contenimento e/o di sostegno non debbono superare l'altezza di m. 2, 00. Per quant'altro non previsto valgono le norme previste dalla legge regionale n. 19 dell'11/09/86."

Controdeduzioni proposte

Rispetto alle N.T.A. adottate con la delibera commissariale n.1/2000, il testo proposto riporta complessivamente le seguenti riformulazioni e/o puntualizzazioni:

1. All'art. 2, al punto "d)", in calce è inserito:
"Le aree per la urbanizzazione primaria e secondaria possono essere di proprietà pubblica e/o privata, in tal caso l'uso pubblico va garantito da apposita convenzione."

Il predetto inserimento deriva dall'adeguamento della disposizione al primo punto della osservazione n. 86, per la quale la delibera commissariale n. 01/2000 si era espressa complessivamente nei seguenti termini: *".. proposta dall'U.T.C. al fine del miglioramento interpretativo delle N.T.A. e del R.E., si dovrebbe considerare perché di interesse pubblico"*, e riportata come *"accoglibile"* nella schematizzazione al punto 1.5 della Relazione-parere del Comitato Ristretto.

2. All'art. 3, il punto "a)" è riconfermato nella formulazione di cui al testo adottato.

In proposito, la "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" evidenzia quanto segue:

"Si è, inoltre, conservata la definizione originaria della superficie coperta - S_c - non conformandosi all'osservazione presentata a suo tempo dall'U.T.C. (osservazione n. 86, di cui in precedenza) in quanto essa è più

corretta facendo riferimento alle volumetrie fuori terra, che sono le uniche a poter 'coprire' una superficie sottostante.

*D'altronde tale definizione è quella più correntemente in uso ed è riportata similarmen-
te, per esempio, anche nel Regolamento Edilizio tipo approvato con L.R. n. 548/1999 dalla Regione Piemonte e nelle indicazioni per la formazione dei Regolamenti Edilizi Comunali di cui al D.P.G.R. della Toscana n. 41/2001."*

3. All'art. 3, al punto "c)", la "altezza max utile interna del sottotetto" è così riformulata:

"- altezza media utile interna del sottotetto non superiore a ml. 2,50 con altezza max non superiore a ml. 3, 00".

In proposito, si rinvia a quanto successivamente esposto per l'art.11.

4. All'art. 3, al punto "d)", il secondo accapo è così riformulato:

"Le coperture a tetto che determinano volumi sottotetto, non abitabili, purché abbiano una inclinata inferiore al 45% e altezza massima (estradosso copertura a tetto) entro ml 3,00, non vengono conteggiate ai fini del rispetto dell'indice di fabbricazione."

In proposito, si rinvia a quanto successivamente esposto per l'art.11.

5. All'art. 4, i commi "B)" e "C)" sono soppressi, in quanto riferiti a zone stralciate a seguito delle prescrizioni regionali.

6. All'art. 6, gli accapi relativi alle "aree commerciali", alle "aree alberghiere, attrezzature sanitarie e simili" ed agli "insediamenti direzionali" sono soppressi, in quanto riferiti a zone stralciate a seguito delle prescrizioni regionali.

7. All'art. 7, al secondo accapo, in prosecuzione è inserito:

"... e l'art. 9 del Nuovo Codice della Strada."

Il predetto inserimento deriva dall'adeguamento

della disposizione al quinto punto della osservazione n. 86 dell'U.T.C., di cui in precedenza.

8. All'art. 11, al comma "Coperture degli edifici", l'accapo "b) a terrazzo" è riconfermato nella formulazione di cui al testo adottato.

In proposito, la "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" evidenzia quanto segue:

"La ratio della norma, come predisposta dai progettisti del P.R.G, era quella di consentire che, nelle situazioni di nuova edificazione (soprattutto di completamento o di sopraelevazione) le nuove realizzazioni si conformassero a ciò che negli anni precedenti era stato realizzato (in difformità dal vigente P.d.F., ma sanato con condono edilizio).

Certo, l'altezza media (rectus: massima; v. art. 3, punti "c" e "d" del testo adottato) prevista dall'originaria norma (mt 3,50) era eccessiva.

Tale norma era stata già in parte modificata, in base all'osservazione presentata dall'U.T.C., che portava l'altezza media a mt.2, 50, non pronunziandosi, però sull'altezza massima, così potendosi verificare casi abnormi, con altezze di colmo eccessive.

*Portando l'altezza max a mt.2,50 (rectus: mt. 2,40; v. punto 4.3 della Relazione-pare-
re del Comitato Ristretto), come previsto dal parere del CUR., di fatto si impedisce di realizzare il completamento della zona B e di garantire una uniformità rispetto a quanto già edificato.*

L'art. 11 come modificato in sede di controdeduzioni, raccoglie l'indicazione ragionevole, fornita dal C.U.R. di contenere le altezze max dei sottotetti, fissando tale altezza in mt. 3, 00, imponendo un 'altezza media max di mt. 2,70. Resta fermo che i vani di sottotetto non potranno essere a destinazione abitativa."

Nei termini suddetti, pertanto, si è ritenuto di controdedurre alla correlata prescrizione regionale.

9. All'art. 12, il rapporto di copertura "Qc" è

rettificato pari al 40%, in adeguamento alla correlata prescrizione regionale.

10. Per quanto attiene all'art.17, disciplinante la zona "D1B" (già zona "D2"), vale quanto già esposto e determinato al punto 2.02 del presente provvedimento e pertanto il presente articolo viene emendato come segue:

"Art. 17- ex zona D2 modificata in zona D1B artigianale

(omissis: valgono gli indici e parametri di cui all'art. 17 delle N.T.A. adottate)

L'attuazione degli interventi è subordinata a preventivo strumento urbanistico esecutivo esteso all'intera zona omogenea 'D1B', nell'ambito del quale vanno assicurate le aree per standards ex D.M. n. 1444/1968, pari minimo al 10% della superficie complessiva della zona."

11. Gli articoli 18 (zona D3), 19 (zona D4), 20 (zona D5) e 22 (zona D7) sono soppressi, in quanto riferiti a zone stralciate a seguito delle prescrizioni regionali.

12. All'art. 24 (nel nuovo testo: art. 20), disciplinante le zone agricole "E", è inserita la normativa relativa alle serre, in adeguamento alla correlata prescrizione regionale.

13. All'art. 27 (nel nuovo testo: art. 23), disciplinante la zona agricola speciale "E3", l'altezza massima della recinzione dei lotti è ridotta a mt. 2,00.

2.04) Regolamento Edilizio (punto 4.4 della relazione-parere del Comitato Ristretto

Prescrizioni regionali:

"Detto elaborato va adeguato ed integrato alle vigenti norme statali e regionali,"

Controdeduzioni proposte

Come evidenziato nella "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" e nella "Relazione istruttoria U.T.C.", il Regolamento Edilizio è stato integralmente rielaborato.

In particolare, nel testo proposto, all'art. 23 il

primo comma, disciplinante gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, viene come di seguito emendato:

"1. I lavori o le opere che modifichino lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/04 n. 42 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U T.T./P., non possono essere oggetto di permesso di costruire oppure di autorizzazione edilizia oppure di denuncia inizio attività, senza i/precedere rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi e nei modi di cui all'art. 5.01 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U T.T./P, ed all'art. 23 della L. r. n. 20/2001."

2.05) Osservazioni (punto 5 della relazione-parere del Comitato Ristretto

Determinazioni regionali:

A seguito della pubblicazione degli atti del P.R.G., sono state presentate al Comune di Poggiorsini, nei termini fissati dalla L. r. n. 56/1980, n. 85 osservazioni e una fuori termine.

Nello specifico, si concorda con le determinazioni del C.A. per le osservazioni accoglibili e per quelle non accoglibili, ad eccezione di quanto qui di seguito specificato.

Le osservazioni n. 40, 75, 76, relative a parte di un 'area destinata a zona Fb4-Verde e attrezzature per cultura e spettacolo, di cui si chiede il cambio di destinazione di zona B, non possono accogliersi perché comporterebbe il contrasto della coerenza e della compatibilità dei criteri del Piano."

Controdeduzioni proposte:

Si premette che con delibera n. 1/2001 del Commissario ad acta pro-tempore sono state accolte le seguenti osservazioni:

- Gruppo 1, costituito da 37 osservazioni, per la riclassificazione della zona a "campeggio" in zona agricola "E1", -
- Gruppo 6 (osservazioni n. 40, n. 75 e n. 76),

- per la riclassificazione di aree da zona "Fb4" a zona "B", successivamente respinte in sede di esame regionale, giusta delibera di G.R. n. 338/2004;
- Gruppo 9 (osservazioni n. 2 e n. 18), in particolare esaminate nei termini testuali di seguito riportati:
"propongono di considerare il riconoscimento della titolarità di aree e la compatibilità con la zonizzazione, accoglibili, ma da prendere in considerazione in una fase distinta dal presente atto";
 - Gruppo 10 (osservazioni n. 41 e n. 53), in particolare esaminate nei termini testuali di seguito riportati: *"propongono il riconoscimento della situazione dei luoghi in leggero contrasto per allineamento alla cartografia adottata. Si ritengono accoglibili, nei limiti e nei termini prospettati dallo strumento urbanistico e dello stato dei luoghi, e comunque sottoposte sempre alla disciplina della zona B"*;
 - Gruppo 14 (osservazione multipla n. 85, del Consiglio Comunale):
 richiesta n. 1: riclassificazione della zona a "campeggio" in zona "E1";
 richiesta n. 3: riduzione della zona "C2";
 richiesta n. 4: riclassificazione della zona "G4" (vincolo militare) in zona "E1";
 richiesta n. 5: riclassificazione di aree da zona "E1" a zona "D4" (la zona "D4" alberghiera è stata successivamente in toto stralciata con la delibera di GR. n. 338/2004);
 richiesta n. 9: inserimento della disciplina delle "serre" nelle zone agricole;
 richiesta n.13:specificazioni in ordine ai "volumi tecnici";
 - Gruppo 15 (osservazione multipla n. 86, del Dirigente U.T.C.), afferente alle seguenti disposizioni delle N.T.A.:
 1) pag. 3, art. 2 - opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 2) pag. 4 - superficie coperta;
 3) pag. 5 - altezza max utile del sottotetto;

- 4) pag. 6, lett. d - volume;
- 5) pag. 11, art.7 - attuazione delle infrastrutture;
- 6) pag. 17, lett. b - copertura a terrazzo;
- 7) pag. 31, art. 26 - attività di agriturismo;
- 8) pag. 32, art. 27 bis - serre.

Inoltre, talune osservazioni, di seguito specificate, sono state esaminate dal Commissario ad acta pro-tempore con l'esito riportato:

- Osservazione n. 60:
*"Tale osservazione afferisce ad un'area tipizzata D2 - zona zootecnica e si chiede la variazione in D1.
 Questa osservazione si ritiene che possa esser presa in considerazione in una fase distinta dal presente atto."*
- Osservazione n. 85
 - punto 6: si chiede l'eliminazione della zona produttiva zootecnica, in quanto in contrasto con le norme sanitarie;
 - punto 7: si chiede il "restringimento della zona Fb4";
"Richiesta 6ª e 7ª. da considerare in una fase distinta dal presente atto, per le motivazioni espresse nel gruppo innanzi trattato."
 - punto 10: si chiede il "cambiamento delle cassette asismiche Fc2";
 - punto 11: si chiede il "cambiamento delle case del Genio Militare in verde pubblico";
"Richiesta 10ª e 11ª: cambiamento Casette asismiche Fc2 e del Genio Militare, da considerarsi in una fase distinta dal presente atto."

Ciò premesso, la "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" e, segnatamente, la "Relazione istruttoria U.T.C.," precisano in proposito quanto segue:

"Sono state riportate tutte le correzioni agli elaborati rivenienti dall'accoglimento delle osservazioni, così come disposto al punto 5 della Delibera di G. R., fatta eccezione per fa

modifica dell'art. 11 delle N.T.A., per le motivazioni riportate nella Relazione illustrativa a firma dell'Arch. Fatigato. E' stata data compiuta soluzione all'accoglimento dell'osservazione n. 60, come riportato nella suddetta Relazione."

Pertanto, per le predette osservazioni accolte con la delibera commissariale n. 01/2001, con l'esclusione delle osservazioni n. 40, n. 75 e n. 76, l'accoglimento è riconfermato nei termini e nei modi di cui agli elaborati tecnici di controdeduzioni predisposti e ferma restando la prevalenza complessiva di tutto quanto ulteriormente rilevato e puntualizzato nel presente provvedimento, sia in ordine ai contenuti generali del P.R.G. e sia nel merito specifico di talune osservazioni.

Nella medesima delibera n. 09/2007, di controdeduzioni del Commissario ad acta nominato con delibera di G.R. n. 57/2006, al Capo 3.00 sono inoltre riportati i seguenti ulteriori rilievi e specificazioni in ordine ai contenuti del P.R.G.:

3.01) Tav. 8 mod. - Progetto Area urbana

1. Nella "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" viene evidenziato quanto segue:
"...In sede di redazione degli elaborati grafici del P. R. G. conformi alle prescrizioni della Regione è emerso che nell'elaborato 8, relativo al Centro Urbano, risultavano non apposti alcuni retini relativi ad edifici di bordo della zona A e a confine tra quest'ultima e la zona B, Tali retini erano presenti negli elaborati a scala maggiore. Si è pertanto proceduto alla correzione ditali errori."

Gli edifici interessati sono campiti in colore rosso nella presente "Tav. 8 mod." ed indicati in legenda come *"Edifici del nucleo antico non campiti per errore nell'elaborato 8 adottato"*.

Si tratta in sostanza di due 2 edifici, peraltro già riportati in sagoma nella tavola 8 originaria del P.R.G. adottato.

2. Ancora nel presente elaborato, rispetto alla originaria tavola 8 del P.R.G. adottato è stata omessa l'indicazione del "Vincolo architettonico di facciata - G6" relativamente ai seguenti immobili:

- a. Isolato delimitato dalle Vie Vittorio Veneto, Milano, Dante Alighieri e Via Risorgimento, limitatamente alla facciata su Via Risorgimento: viene fatto riferimento, nella legenda, all'accoglimento della osservazione n. 69.

Precisamente, occorre rilevare che l'osservazione n. 69 a nome di Brucoli Lucia, richiedente la rimozione del vincolo di facciata per la parte dell'immobile di proprietà prospettante sulla Via Risorgimento (in quanto, viene segnalato, realizzato in epoca successiva e di non particolare pregio architettonico o valore storico), risulta accolta con la delibera commissariale n.1/2001, ancorchè impropriamente inserita nel "gruppo 1", afferente a diversa fattispecie (eliminazione della zona "campeggio").

- b. Isolato delimitato dalle Vie Vittorio Veneto, Torlonia, Orsini e traversa non denominata, relativamente a tre lati: stante la assenza, negli atti prodotti, di qualsivoglia giustificazione e/o riferimento, per il predetto isolato devono riconfermarsi le prescrizioni di vincolo di facciata G6, come da Tav. 8 originaria del P.R.G. adottato.

3.02) Vincoli presenti sul territorio comunale

In relazione inoltre ai vincoli di tutela di legge presenti nell'ambito del territorio comunale, per quanto noto, si ritiene necessario rilevare e puntualizzare quanto di seguito riportato:

1. L'Ufficio del Genio Civile di Bari, con nota prot. 7854 del 10/07/98 ha espresso parere ex art. 13 della L. 64/1974, ora art.89 del D.P.R. n. 380/2001 (per il vincolo di zona sismica), nei seguenti termini:

"... parere favorevole in ordine alla compa-

tibilità delle previsioni del piano in oggetto indicato, con le condizioni geomorfologiche del territorio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel punto 9 pag. 43/44 della relazione geologica, allegata al piano, redatta dal Dott. Antonio Bruno."

Si riportano, in particolare, le conclusioni del citato Studio Geologico (punto 9 della Relazione):

Il territorio comunale di Poggiorsini presenta aspetti geologici e geomorfologici molto vari in ragione del vasto assortimento dei litotipi affioranti.

Le diverse unità litologiche delle Successioni Murgiane e Bradaniche, caratterizzate ora da solide sequenze lapidee ora da predominanti sedimenti sciolti a granulometria medio-fine, hanno risposto in modo completamente differente ai recenti sollevamenti quaternari.

I solchi torrentizi, a fianchi fortemente scoscesi, noti col nome di gravine, incidono profondamente i pianori carsici murgiani della parte Nord-Orientale di territorio.

Con aspetti diversi e più vari si presenta l'area a dominio argilloso, con subordinate presenze sabbioso-conglomeratiche, poste generalmente in posizione sommatiale dei rilievi.

In una valutazione generale concernente i condizionamenti geologici alle destinazioni d'uso del territorio, si può affermare che l'estesa area comunale studiata presenta ampie porzioni stabili, con vantaggiose possibilità di uso, presenti a settentrione ed a Nord-Ovest del centro abitato.

Nelle parti franose meridionali, occidentali e sud-occidentali, le future scelte potranno invece essere orientate solo alla difesa delle strutture ed infrastrutture esistenti attraverso due azioni principali:

- 1. il divieto di nuove costruzioni;*
- 2. l'analisi puntuale delle fenomenologie in atto, con studi tendenti alla individuazione ed alla rimozione delle cause di attivazione e di evoluzioni peggiorative delle varie forme di dissesto del suolo presenti.*

In particolare l'equilibrio dei corpi di frana rilevata è esposto a variazioni peggiorative non solo per cause naturali; ma anche per sopravvenute modifiche antropiche quali inappropriati tagli delle pendici; sovraccarichi e perdite dai sistemi idrico-fognanti.

In tale quadro ogni azione di sviluppo e recupero non può prescindere da una attenta e diligente rilevazione di dettaglio delle condizioni geologiche e geotecniche, debitamente inquadrata nei contesti evolutivi generali dei versanti"

2. La Soprintendenza Archeologica di Taranto, con nota prot. 14221 del 30/06/03 ha espresso parere nei seguenti termini:

"... in generale parere favorevole, tenuto conto che lo stesso ha fissato i suoi obiettivi avendo come quadri di riferimento i piani citati alle pagg. 9-11 della Relazione, che fa parte integrante del P.R.G..

Si fa presente, però che le località Fontana Adogna masseria di Cristo; 'Masseria Filieri; 'Grottellini' sono aree interessate da evidenze archeologiche individuate da rinvenimenti di superficie di notevole estensione, anche se non ancora sottoposte ad indagini di scavo.

Pertanto per tutti i lavori e le progettazioni che riguarderanno la zona D6, dove sono previsti impianti di acque minerali (tav. 3 di progetto e art. 21 delle Norme tecniche di attuazione), la zona Fb1, dove sono previste attività religiose (art. 28 delle citate Norme), e la zona dei 'Grottellini occorrerà il preventivo parere di questa Soprintendenza."

3. La A.U.S.L. BA/3, Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Altamura, con nota prot. 2028 del 21/05/03 ha espresso parere nei seguenti termini:

"... parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario al progetto di P.R.C. alle seguenti condizioni e prescrizioni.-

- 1) che la zona limitrofa al cordolo periulietra/e esterno degli esistenti punti di captazione' dell'acquedotto comunale e della*

sorgente di imbottigliamento di acque minerali (Orsinella) sia sottoposta a vincolo di inedificabilità per un raggio di metri 200 (duecento);

2) *il suindicato vincolo dovrà aumentarsi a metri 500 (cinquecento) per l'area di insediamento di tipo artigianale-industriale;*

3) *obbligo di allaccio diretto di tutti gli insediamenti a realizzarsi, ed in tutte le aree di urbanizzazione, a rete idrico-fognante pubblica, con destino finale dei liquami al depuratore comunale.*

Con riferimento all'allegato Regolamento Edilizio Comunale si esprime parere sfavorevole igienico-sanitario al contenuto come disciplinato perché, in molte parti, superato e non aderente alle vigenti normative regionali e nazionale, comunque in contrasto."

4. La Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Bari, interpellata con nota prot. 1174 del 23/04/03 e sollecitata con nota prot. 4686/20/9B dell'11/12/06, a tutt'oggi non ha espresso parere in ordine al P.R.G.. Restano in ogni caso sottoposti alla specifica cogente disciplina di tutela, ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/04 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", gli immobili soggetti al relativo vincolo di competenza della Soprintendenza stessa.

5. L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bari, interpellato con nota prot. 1291 del 06/05/03 e sollecitato con nota prot. 4686/19/9B dell'11/12/06, a tutt'oggi non ha espresso parere in ordine al P.R.G..

Anche il Corpo Forestale dello Stato di Bari è stato interpellato, giusta nota prot. 1175 del 23/04/03, alla quale ha dato riscontro con nota prot. 3496 del 29/04/03 del Coordinamento Provinciale, comunicando che *"il rilascio del richiesto parere in materia di P.R.C. non rientra nelle competenze dello scrivente Coordinamento."*

L'Ufficio Usi Civici dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, interpellato

con nota prot. 3305 del 20/11/03, con propria nota prot. 544 del 22/05/01 ha comunicato che il territorio comunale non è gravato da Usi Civici.

Restano in ogni caso sottoposti alla specifica cogente disciplina di tutela, ai sensi del Regio Decreto 30/12/23 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", le aree (non coinvolgenti ambiti insediativi del P.R.G.) soggette al relativo vincolo idrogeologico e boschivo di competenza degli uffici del citato Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste.

6. L'Assessorato Regionale Ecologia, interpellato con nota prot. 735 del 26/02/07, con la quale in particolare sono stati rimessi la Relazione di valutazione di incidenza del P.R.G. sui siti S.I.C.-Z.P.S. "IT9120007 - Alta Murgia" e n. 3 tavole, a tutt'oggi non ha espresso parere in ordine al P.R.G..

Resta fatto salvo l'esito della procedura di valutazione d'incidenza di cui innanzi e in ogni caso restano sottoposti alla specifica cogente disciplina di tutela, ai sensi dei D.P.R. 08/09/97 n. 357 e 12/03/03 n.130 e della L.r. 12/04/01 n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" (e successivi regolamenti, direttive ed atti di indirizzo), le aree (non coinvolgenti ambiti insediativi del P.R.G.) interessate dalla presenza dei siti S.I.C.-Z.P.S., giusto vincolo di competenza degli uffici del citato Assessorato Regionale Ecologia.

7. Il territorio comunale è interessato dalla presenza, al margine Nord-Est, di aree (non coinvolgenti ambiti insediativi del P.R.G.) rientranti nell'ambito della perimetrazione del Parco nazionale dell'Alta Murgia istituito con D.P.R. 10/03/04 (zona 1), e che pertanto restano sottoposte alla specifica cogente disciplina di tutela di cui all'Allegato "A" del citato Decreto.

8. Il territorio comunale è infine interessato dalla presenza, ad Ovest e a Sud del centro

abitato, di aree classificate a "rischio" nell'ambito del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (P.A.I.) approvato dall'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata (ultimo aggiornamento approvato con Delibera C.I. 20/09/06), e che pertanto restano sottoposte alla specifica cogente disciplina di tutela di cui al citato P.A.I..

3.03) Rapporti con il P.U.T.T./P

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5.03, punto 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, il presente P.R.G. è esente da parere paesaggistico, in quanto adottato prima dell'entrata in vigore del P.U.T.T./P. stesso.

Si rimanda, peraltro, alle specifiche previsioni e prescrizioni normative ed agli adempimenti di cui al medesimo PUTT/P., in particolare per quanto attiene alla cogente disciplina degli interventi interessanti aree del territorio comunale ricadenti negli Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.) e negli Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.)."

Nel merito, pertanto, delle controdeduzioni, adeguamenti e specificazioni complessivamente assunte con la delibera di CA. n. 09/2007, come innanzi riportate, con il presente provvedimento si rileva e si determina conclusivamente quanto segue:

A) Settore Turistico (punto 4.1 della Relazione- parere del Comitato Ristretto

Si prende atto del recepimento ed adeguamento alle prescrizioni regionali, nei termini di cui al punto 2.01 della delibera di C.A. n. 09/2007.

B) Settore Produttivo (punto 4.2 della Relazione- parere del Comitato Ristretto

Si prende atto del recepimento ed adeguamento alle prescrizioni regionali, nei termini e con le specificazioni di cui al punto 2.02 della delibera di C.A. n. 09/2007, afferenti in particolare alla disciplina degli interventi nella ex "Zona D2 -impianti zootecnici", ora

"Zona D1B -artigianale", ed alle determinazioni in ordine alle correlate osservazioni n.60 (Pepe Raffaele) e n.85/6 (Consiglio Comunale).

C) Norme Tecniche di Attuazione (punto 4.3 della relazione-parere del Comitato Ristretto

Si prende atto del recepimento ed adeguamento alle prescrizioni regionali, nei termini e con specificazioni di cui al punto 2,03 della delibera di C.A. n. 09/2007, afferenti in particolare: all'art. 2/d (aree per le urbanizzazioni), art. 3/a (definizione della superficie coperta), art. 3/c (altezza interna sottotetti), art. 3/d (volumi sottotetto), art. 4/B-C (zone stralciate), art. 6 (accapi relativi a zone stralciate), art. 7/2° (richiamo del nuovo codice della strada), art. 11 (commi relativi alle coperture degli edifici), art. 12 (rapporto di copertura nelle zone C1), art. 17 (zona D1B), artt. 18-19-20-22 (zone stralciate), art. 24 (nel nuovo testo: art. 20, relativamente alla disciplina delle serre nelle zone E) e art. 27 (nel nuovo testo: art.23, relativamente all'altezza massima delle recinzioni dei lotti).

D) Regolamento Edilizio (Dunto 4.4 della relazione-parere del Comitato Ristretto

Si prende atto del recepimento ed adeguamento alle prescrizioni regionali e della elaborazione del nuovo testo del Regolamento Edilizio, nei termini e con specificazioni di cui al punto 2.04 della delibera di CA. n. 09/2007, ivi compreso l'emendamento afferente all'art. 23, primo comma (disciplina degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica).

E) Osservazioni (punto 5 della relazione-parere del Comitato Ristretto

Si prende atto che a "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" e, segnatamente, nella "Relazione istruttoria U.T.C." precisano in proposito quanto segue:

"Sono state riportate tutte le correzioni agli elaborati rivenienti dall'accoglimento delle

osservazioni, così come disposto al punto 5 della Delibera di C. P., fatta eccezione per la modifica dell'art 11 delle N.T.A., per le motivazioni riportate nella Relazione illustrativa a firma dell'Arch. Fatigato. E' stata data compiuta soluzione all'accoglimento dell'osservazione n. 60, come riportato nella suddetta Relazione.

" Pertanto, come specificato al punto 2.05 della delibera di C.A. n. 09/2007, per le predette osservazioni accolte con la delibera commissariale n. 01/2001, con l'esclusione delle osservazioni n. 40, n. 75 e n. 76, l'accoglimento è riconfermato nei termini e nei modi di cui agli elaborati tecnici di controdeduzioni predisposti e ferma restando la prevalenza complessiva di tutto quanto ulteriormente rilevato e puntualizzato nel presente provvedimento, sia in ordine ai contenuti generali del P.R.G. e sia nel merito specifico di talune osservazioni.

F) Tav. 8 mod. Progetto Area urbana

Si prende atto delle puntualizzazioni e determinazioni, in ordine alla Tav. 8 mod. del P.R.G., assunte con la delibera CA. n. 09/2007, al punto 3.01, per le motivazioni e nei limiti riportati nel medesimo provvedimento.

G) Vincoli presenti sul territorio comunale

Si prende atto delle puntualizzazioni e determinazioni in ordine ai vincoli presenti sul territorio comunale, assunte con la delibera CA. n. 09/2007, al punto 3.02, per le motivazioni riportate nel medesimo provvedimento. Si prende atto altresì che successivamente alle suddette determinazioni commissariali, per quanto attiene alla valutazione di incidenza del P.R.G. in ordine ai siti S.I.C.-Z.P.S. "IT9120007 - Alta Murgia" (di cui al punto 3.02/6 della delibera CA. n. 09/2007), è pervenuto il parere prot. 9720 del 18/06/07 dell'Assessorato Regionale Ecologia, favorevole con le prescrizioni di seguito riportate, in questa sede in toto condivise:

“- per le opere pubbliche eventuali, ricadenti nel SIC-ZPS "Murgia Alta" e nel Parco

Nazionale dell'Alta Murgia, dovrà essere effettuata non solo la valutazione d'incidenza, ma dovrà essere richiesto il parere preventivo anche all'Ente Parco dell'Alta Murgia;

- la dicitura "la realizzazione in altra parte della zona El delle volumetrie richieste" si deve intendere comunque riferita ad aree esterne al SIC-ZPS "Murgia Alta".

H) Rapporti con il P.U.T.T./P.

Si prende atto delle puntualizzazioni e determinazioni, in ordine ai rapporti del P.R.G. con il P.T.T./P., assunte con la delibera C.A. n. 09/2007, al punto 3.03, per le motivazioni riportate nel medesimo provvedimento.

I) Elaborati di controdeduzioni approvati con delibera CA n. 09/2007

Per quanto attiene infine agli elaborati tecnici predisposti nella presente fase delle controdeduzioni comunali ed approvati con la delibera di CA. n. 09 dei 23/03/2007, sul frontespizio negli stessi si inserisce la seguente dicitura:

“Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 18/11/03 ed alla Delibera di G. R. n. 338 de/ 24/03/2004, nei termini così come riconfermati e/o modificati e/o integrati conclusivamente con il provvedimento di approvazione definitiva del P.R.G.”

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso e precisato, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della Lr. 56/1980, il Piano Regolatore Generale del Comune di Poggiorsini, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 18/11/03 ed alla Delibera di GR. n. 338 del 24/03/2004, nei termini così come riconfermati c/o modificati e/o integrati conclusivamente ai punti A, B, C, D, E, F, G, H, I innanzi riportati.

Per le osservazioni/opposizioni dei cittadini, in

particolare, vale quanto conclusivamente riportato al punto E innanzi richiamato.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4COMMA 4° LETT. D) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE"

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente d'Ufficio e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 -undicesimo comma- della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale del Comune di Poggiorsini, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 18/11/03 ed alla Delibera di GR. n. 338 del 24/03/2004, nei termini così come ricon-

fermati e/o modificati e/o integrati conclusivamente ai punti A,B,C,D,E,F,G,H,I innanzi riportati e che per economia espositiva debbono intendersi integralmente qui trascritti;

- DI CONFERMARE, in ordine in particolare alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con la Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 18/11/03 e con la Delibera di GR. n. 338 del 24/03/2004, nei termini conclusivi riportati al punto E già innanzi richiamato;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Poggiorsini, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Settore Urbanistico Regionale).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 80

San Pietro Vernotico (Br) - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue:

Il Comune di San Pietro Vernotico, dotato di Regolamento Edilizio e annesso Programma di Fabbricazione vigenti, con delibera di C.C. n. 93

del 05/05/1981, ha approvato la delibera di intenti, preliminare alla elaborazione del P.R.G. del territorio comunale.

Successivamente con delibera C.C. n. 20 del 15/05/1997 è stato adottato il P.R.G. del territorio comunale, costituito dai seguenti elaborati:

ALL. A	Relazione;
ALL. B	Norme tecniche di attuazione;
ALL. C	Regolamento edilizio;
TAV. 1	Il sistema urbanistico Jonico Salentino scala 1:100.000
TAV. 2	Assetto Territoriale scala 1:50.000
TAV. 3 A1	Azzonamento del territorio comunale scala 1:10.000
TAV. 4 A2	Azzonamento del territorio comunale scala 1:10.000
TAV. 5 A3	Azzonamento del territorio comunale scala 1:10.000
TAV. 6 B1	Zonizzazione scala 1:5.000
TAV. 7 B2	Zonizzazione scala 1:5.000
TAV. 8 B3	Zonizzazione scala 1:5.000
TAV. 9 B4	Zonizzazione scala 1:5.000
TAV. 10 B5	Zonizzazione scala 1:5.000
TAV. 11 B6	Zonizzazione scala 1:5.000
TAV. 12 B7	Zonizzazione scala 1:5.000
TAV. 13 B8	Zonizzazione scala 1:5.000
TAV. 14 B9	Zonizzazione scala 1:5.000
TAV. 15 BiO	Zonizzazione scala 1:5.000
TAV. 16 B	Centro Urbano Zonizzazione Quadro generale scala 1:5.000
TAV. 17 C5	Zonizzazione Centro urbano scala 1:2.000 integrata da copia conforme di stralcio della bozza definitiva approvata con delibera n° 39/96 che si allega;
TAV. 18 C6	Zonizzazione Centro urbano; scala 1:2.000
TAV. 19 C8	Zonizzazione Centro urbano scala 1:2.000 integrata da copia conforme di stralcio della bozza definitiva approvata con delibera n° 39/96 che si allega;
TAV. 20 C9	Zonizzazione Centro urbano

	scala 1:2.000
TAV. 21 012	Zonizzazione Centro urbano scala 1:2.000
TAV. 22 C13	Zonizzazione Centro urbano scala 1:2.000
TAV. 23 C20	Zonizzazione Zona mare scala 1:2.000
TAV. 24 C21	Zonizzazione Zona mare scala 1:2.000
TAV. 23 020	Zonizzazione Zona mare scala 1:2.000
TAV. 24 021	Zonizzazione Zona mare scala 1:2.000
TAV. 25 C22	Zonizzazione Zona mare scala 1:2.000
TAV. 26 C23	Zonizzazione Zona mare scala 1:2.000
TAV. 27 C24	Zonizzazione Zona mare scala 1:2.000
TAV. 28 FGL 37	Planimetrie catastali scala 1:2.000 Individuazione edifici in Zona B1 di cui all'art. 46 N.T.A.,
TAV. 29 FGL 39	Planimetrie catastali scala 1:2.000 Individuazione edifici in Zona B1 di cui all'art. 46 N.T.A.
TAV. 30 FGL 44	Planimetrie catastali scala 1:1000 Individuazione edifici in Zona B1 di cui all'art. 46 N.T.A.

Il P.R.G. adottato è stato pubblicato all'Albo Pretorio e depositato presso la segreteria comunale dal 20/05/1997 al 19/06/1997 come da certificazione rilasciata dal Segretario generale.

A seguito della pubblicazione e deposito del P.R.G., sono state presentate n. 94 osservazioni di cui 85 entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 e n. 9 fuori termine. Con delibera n. 39 del 21/06/1999 il Consiglio Comunale ha controdedotto alle 94 osservazioni presentate entro e fuori termine.

Gli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. sono stati sottoposti - ai sensi della L.R. 56/80 art. 16 bis - all'esame del Comitato Urbanistico

Ristretto che, con propria Relazione - parere determinata nella seduta del 08/06/2005 e successivamente sottoscritta in data 02-06-08-11/2006, ha ritenuto il Piano in oggetto meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti, delle prescrizioni nei termini di cui alla stessa Relazione-parere ai punti "7.1" (Sistema delle tutele), "7.2" (Settore residenziale), "7.3" (Settore produttivo) e "7.4" (Fascia costiera), 7.5 (Opere pubbliche), 7.6 (Norme Tecniche di Attuazione) e 7.7 (Regolamento Edilizio) tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia.

Con la suddetta Relazione parere, il C.U.R. si è pronunciato in merito alle osservazioni nei termini di cui al punto 7.8 - Osservazioni" con l'intesa che ove le osservazioni accolte siano riferite alle prescrizioni riportate nella stessa relazione parere, per dette osservazioni deve essere verificata la compatibilità, con quanto prescritto, da parte dell'Amministrazione Comunale in sede di controdeduzioni.

Con delibera n. 1838 del 05/12/2006 la Giunta Regionale, sulla scorta della Relazione parere del Comitato Ristretto, ha approvato il predetto ERG., nei termini e con le prescrizioni di cui ai punti "7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9" della stessa Relazione parere.

Con nota prot. reg. n. 10610/2° del 19/12/2006, il Settore Urbanistico Regionale ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di SAN PIETRO VERNOTICO copia conforme della citata delibera di G.R. n. 1838 del 05/12/2006, ai sensi dell'art. 16, comma 11 della L.R. 56/80. con richiesta al Consiglio Comunale di SAN PIETRO VERNOTICO di apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche formulate.

Con nota prot. corn. n. 9419 del 23/05/2007 avente in oggetto "S. Pietro Vernotico (BR) Piano Regolatore Generale Approvazione proposte e controdeduzioni" il Comune di SAN PIETRO VERNOTICO ha trasmesso alla Regione, in adempimento a quanto prescritto dalla

Delibera di GR. n. 1838 del 05/12/2006, la copia conforme della Deliberazione C.C. n. 33 del 18/05/2007 di approvazione della "Relazione del Responsabile dell'Area Tecnica di controdeduzioni e proposte al disposto della Deliberazione di G.R. n. 1838 del 05/12/2006" di cui è parte integrante e sostanziale; detta deliberazione non è accompagnata da alcun elaborato scritto-grafico.

Posto quanto sopra, qui di seguito si riportano le prescrizioni e modifiche introdotte in sede di approvazione regionale, le determinazioni comunali di cui alla deliberazione CC. n. 33/07, e le determinazioni regionali esaustive.

Nello specifico:

a) Punto 7.1 Sistema delle tutele. Parere C.U.R.

"Si introducono d'ufficio le prescrizioni riportate nei pareri espressi dalle Soprintendenze rispettivamente per i BB.AA.AA. e SS. e Archeologica di Taranto.

Nel contempo, fermo restando i primi adempimenti Comunali ex art. 5.05 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15/12/2000), vanno verificati e riportati negli elaborati di Piano i tematismi specifici del PUTT quanto a corsi d'acqua, aree boscate, beni architettonici sparsi, grotte, etc."

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda il riporto negli elaborati di P.R.G. dei tematismi specifici del P.U.T.T., 'Amministrazione Comunale non assume alcuna determinazione in merito, non essendo tra l'altro, la prescrizione in oggetto espressamente richiamata e recepita nel testo dell'atto deliberativo del Comune.

Peraltro, la Relazione Tecnica allegata alla citata deliberazione comunale n. 33 del 18/05/2007 non risulta accompagnata da alcuno elaborato scritto-grafico di esplicitazione, recepimento e approfondimento della prescrizione in oggetto.

Determinazioni regionali

Considerato che non risulta alcun adeguamento alla prescrizione regionale, di cui al punto 7.1 della Relazione-parere del C.U.R. parte integrante della D.G.R. n. 1838 del 05/12/2006, si precisa altresì che le indicazioni del PUTT/P sono comunque cogenti; fermo restando l'obbligo dello stesso Comune di provvedere, ad esito dell'efficacia del presente provvedimento, agli ulteriori adempimenti previsti dal PUTT stesso (primi adempimenti e adeguamento del PRG allo stesso PUTT).

b) Punto 7.2 Settore residenziale. Parere C.U.R.

“Il dimensionamento operato, effettuato sulla scorta dei procedimenti indicati nella delibera GR. n. 6320/1989, porta ad un fabbisogno di stanze pari a 3.350 stanze circa, con la utilizzazione di percentuali di inidoneità del patrimonio edilizio esistente non congrue e comprovate (esemplificativamente, risultano inidonee il 95% delle stanze costruite prima del 1919; il 70% di quelle costruite tra il 1919 e il 1945).

Tale prospettazione necessita di più approfondite valutazioni.

Conseguentemente va rivalutata la percentuale di stanze per terziarizzazione e secondarizzazione dell'edilizia residenziale.

Quanto innanzi produce un significativo sovradimensionamento del fabbisogno abitativo, tenuto conto che a fronte di una popolazione residente all'anno 2011 pari a 15.309 (corrispondente pressoché a quella residente ad oggi) e di un fabbisogno di stanze di 20.412, il patrimonio edilizio esistente al 1996 (data di partenza per il quindicennio di validità 1996/2011) ammonta a 30.052 stanze.

Pertanto va verificata la validità della inclusione nel progetto di Piano di nuove aree residenziali e ciò con particolare riferimento alle zone omogenee di tipo C1, C2 e C3, per le quali il carico volumetrico da considerare va riferito al valore convenzionale di 100 mc/stanza, ovvero 100 mc/abitante.

Alla luce di quanto innanzi prospettato e fermo

restando il disegno urbanistico previsto per le complessive zone omogenee di tipo A e B, allo stato debbono intendersi stralciate le zone omogenee di tipo C1, C2 e C3, salvo ulteriori verifiche e approfondimenti in fase di controdeduzioni.

In tale sede va anche chiarita la percentuale da destinarsi ad Edilizia Economica e Popolare da attuarsi secondo la L. 167/02 e privilegiando, in caso di riconferma, le aree già destinate a residenza nel vigente P.F.

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda il dimensionamento del settore residenziale, l'Amministrazione Comunale ha approvato la Relazione del Responsabile dell'Area Tecnica di proposte e controdeduzioni all'approvazione con prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 1838 del 05/12/2006, parte integrante e sostanziale della deliberazione C.C. n. 33/07; nella stessa Relazione si espone quanto segue:

“Il dimensionamento del P.R.G. è stato calcolato adottando un indice di affollamento medio comunale al 2001 pari a 0.75 ab/st. Tale parametro si ritiene non corrispondente alla realtà in quanto nelle zone B la tipologia prevalente è a villini unifamiliari con percentuali di affollamento molto basse come si evince dai calcoli effettuati per due maglie urbane individuate a campione, (...).

Alla luce, pertanto, degli studi più particolareggiati del tessuto urbano e dei dati ufficiali di censimento si può assumere alla base del calcolo di dimensionamento del piano il parametro $ab/st=0.60$ ”

L'Amministrazione Comunale, inoltre, opera in primis la rivalutazione delle percentuali delle stanze inidonee, perse negli interventi di recupero per esigenze tipologiche e tecnologiche, in funzione dell'età delle costruzioni, secondo il seguente prospetto:

- o il 75% di quelle costruite prima del 1919
- o il 50% di quelle costruite tra il 1919 e il 1945
- o il 15% di quelle costruite tra il 1946 e il 1960

Poi ponendo a base l'indice di affollamento di 0,60 ab/st, cui perviene l'analisi dell'U.T.C. operata su isolati campione, il Consiglio Comunale propone il dimensionamento del settore residenziale al 2011 (confermando il numero della popolazione residente al 1996 e pari a 15.309 unità), determinato attraverso la metodologia indicata dalla D.G.R. n. 6320/89; nello specifico:

- mediante il primo procedimento, il fabbisogno complessivo di stanze risulta essere pari a 6.399;
- mediante il secondo procedimento, il fabbisogno complessivo di stanze risulta essere pari a 3.110, pervenendo ad un fabbisogno medio di stanze pari a **4755** a fronte delle 3350 indicate dalla D.G.R. n. 1838 del 05/12/2006.

Per quanto riguarda, conseguentemente, la verifica della necessità di includere nel progetto di Piano nuove aree residenziali, con particolare riferimento alle zone C1, C2 e C3, 'Amministrazione Comunale ha provveduto a riconfermare le prime due, non facendo alcun riferimento circa le zone C3.

Nello specifico, riguardo alle zone C1 (espansione semintensiva), queste comprendono in parte zone già tipizzate come tali nel P.F., e per esse, in fase di controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale riconferma la validità dell'art. 53 delle N.T.A. del P.R.G. adottato.

Nel riconfermare le zone C2 prevalentemente costituite da edilizia abusiva, l'A.C. dichiara la inapplicabilità dell'art. 54 delle N.T.A. del P.R.G. adottato che prevede che gli interventi di completamento su lotti ancora liberi sono subordinati alla redazione di uno strumento urbanistico preventivo esteso all'intero comparto di zona C2, comprendente l'intero nucleo di zone C2 e le limitrofe aree di uso pubblico”...

Nella stessa Relazione Tecnica, parte integrante e sostanziale della deliberazione C.C. n. 37/07, si evidenzia che “... allo scopo di accelerare il processo di riqualificazione urbana con completamento degli insediamenti, lo scrivente propone

non solo l'edificabilità dei lotti liberi ma anche la possibilità di interventi diretti senza alcun bisogno di piani particolareggiati essendo il tessuto urbano e viario ormai definito in ogni aspetto, fermo restando il rispetto degli standards delle urbanizzazioni primarie e secondarie con monetizzazione dei rispettivi oneri, con il reperimento degli stessi nelle aree oggetto di edificazione.”

Di conseguenza, l'Amministrazione Comunale propone la riformulazione del citato articolo delle N.T.A. prevedendo, inoltre anche il rilascio della possibilità di edificare per i terreni vincolati a standards urbanistici e servizi” per una percentuale pari al 20% dell'estensione degli stessi.

“In totale, pertanto, si renderanno edificabili 5.026 mq e in egual misura si ridurranno gli standards urbanistici previsti nel P.R.G. adottato”. In proposito, come risulta verificato nella Relazione dell'U.T.C. del 20/04/2007. parte integrante della Delibera CC. n. 37/2007, essendo stati tipizzati per standards (ex art. 3 del D.M. 1444/68) nel P.R.G. adottato 280.598 mq, decurtando detto valore di 5.026 mq da rendere edificabili, le aree a standards effettive risultano essere di 275.572 mq superiori al reale fabbisogno del P.R.G. (mq 275.562).

Determinazioni regionali

Come già evidenziato, in sede di controdeduzioni 'Amministrazione Comunale provvede a verificare sostanzialmente il fabbisogno di edilizia residenziale, utilizzando un indice di affollamento inferiore a quanto previsto nei criteri ed indirizzi di cui alla Delibera G.R. n. 6320/1989, ritenendo come riportato nella Relazione Tecnica allegata alla delibera C.C. n. 37/07 il parametro utilizzato (0,75 abbastanza) non corrispondente alla realtà, in quanto nelle zone B la tipologia prevalente è a villini unifamiliari con percentuali di affollamento molto basse, come si evince dai calcoli effettuati per due maglie urbane individuate a “campione”.

Conseguentemente il fabbisogno abitativo è determinato in 4755 stanze.

Ciò stante, e preso atto di quanto responsabilmente prospettato dall'Amministrazione Comu-

nale, qui di seguito, sulla scorta dei contenuti della Relazione-Allegato A, si riporta d'ufficio il quadro complessivo del dimensionamento del P.R.G.:

capacità insediativa

- zona omogenea di tipo A; mc 11.000 (residenza)
- zona omogenea di tipo B1+B2: mc 97.200 (contrariamente al dato considerato di 48.600 pari al 50%)
- zona omogenea di tipo C1; mc 91.694 (di cui 50.071 mc di nuova previsione)
- zona omogenea di tipo C2; mc 130.799 (corrispondente alla volumetria realizzata abusivamente) + mc 12.688 da realizzare sulla base delle perimetrazioni di piano
- zona omogenea di tipo C3; mc 76.588 (aree di nuova previsione per PEEP) a Nord, oltre la circonvallazione, e a Sud-Est
- zona omogenea di tipo B3: mc 67.437 (volumetria residua nuova da realizzare nei Piani di Zona approvati);

Il tutto per un totale di mc 487.606.

A detta volumetria vanno aggiunti mc 5026 corrispondenti ai volumi individuati nelle corrispondenti aree a standards (collegati ai comparti delle zone omogenee C2), per una percentuale pari al 20%, resi edificabili a condizione che i proprietari si impegnino a cedere volontariamente al Comune la restante superficie”.

Il dimensionamento complessivo pari a mc 492.632 (mc 487.606 + mc 5026) può ritenersi ancora ammissibile ancorché maggiore di quello riveniente dalla proposta comunale (mc 475.500) comportando un maggiore carico insediativo di circa 175 abitanti (mc 17.000 circa), non rilevante nella economia generale del Piano.

Parimenti deve rilevarsi, in sede di controdeduzioni, l'obiettivo perseguito dall'A.C. di rendere attuabili le previsioni edificatorie nell'ambito della zona omogenea di tipo C2, in presenza di una situazione che ha una storia quasi quarantennale, garantendo nel contempo anche ai proprietari delle aree a standards urbanistici, connesse a

dette zone omogenee C2, la edificazione parziale in cambio della cessione gratuita della residua porzione dell'area di proprietà individuata a standards dal Piano.

c) Punto 7.3 Settore produttivo. Parere C.U.R.

“Non risultando agli atti alcuna giustificazione in merito al dimensionamento delle aree produttive che vengono implementate rispetto alle previsioni di P.F., allo stato vengono stralciate le nuove previsioni, salvo ulteriori verifiche e approfondimenti in fase di controdeduzioni.”

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda la necessità di verificare il dimensionamento relativo alle aree produttive, l'Amministrazione Comunale non assume alcuna determinazione in merito, non essendo, la prescrizione in oggetto, espressamente richiamata e recepita nel testo dell'atto deliberativo del Comune.

Peraltro, la Relazione Tecnica allegata alla citata deliberazione comunale n. 33 del 18/05/2007 non risulta accompagnata da ulteriori elaborati scritto-grafici di esplicitazione, recepimento e approfondimento della prescrizione in oggetto.

Determinazioni regionali

Considerato che non risulta prodotta alcuna controdeduzione in ordine alla prescrizione regionale, di cui al punto 7.3 della Relazione-parere del CUR. parte integrante della D.G.R. n. 1838 del 05/12/2006, si ritiene di dover confermare la citata prescrizione regionale.

d) Punto 7.4 Fascia costiera. Parere C.U.R.

“Il Piano sulla base della capacità ricettiva della costa pari a circa 3400 bagnanti teorici, nel rilevare la esistenza di una volumetria pari a 230.000 ed utilizzare il parametro di 120 mc/ab., perviene ad un fabbisogno non soddisfatto di 1500 nuovi bagnanti.

Tale assunto non si ritiene condivisibile atteso che va più propriamente utilizzato il parametro di 60 mc/bagnante, come previsto dalla delibera GR. 6320/89.

Di conseguenza, allo stato, si ritiene di poter confermare solo le previsioni prospettate per le zone omogenee di tipo B4 e B5, con stralcio di tutte le zone omogenee di tipo C4 e C5.

Il tutto fatti salvi ulteriori approfondimenti e verifiche in fase di controdeduzioni che dovranno meglio accertare e tenere in debito conto, quanto al carico insediativo esistente, anche la relativa caratterizzazione riferita all'uso, se stanziale e/o per residenza stagionale.”

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda la necessità di provvedere allo stralcio delle zone omogenee di tipo C4 e C5 salvo ulteriori approfondimenti e verifiche in fase di controdeduzioni, il Comune ha provveduto a recepire lo stralcio della zona CS “includendo in essa l'unico insediamento alberghiero esistente tra l'altro realizzato” e riconfermando la zona C4 di ‘espansione estensiva fascia costiera’, soggetta a studio particolareggiato ‘prima della possibilità di edificare’. Alcune determinazione è stata assunta in merito alle ulteriori verifiche e valutazioni richieste nella Relazione parere del C.U.R. al punto 7.4..

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento da parte dell'Amministrazione Comunale di SAN PIETRO VERNOTICO, con la citata deliberazione C.C. n. 33/07, delle prescrizioni di cui alla citata Relazione- parere del CUR., con specifico riferimento allo stralcio della zona C5, nell'ambito della quale si conferma l'esistente insediamento alberghiero, nei termini di ricognizione giuridica e di fatto.

Inoltre, non si concorda con la riconferma della tipizzazione C4, non supportata da adeguati approfondimenti e verifiche come peraltro richiesto in sede di delibera G.R. n. 1838/06 e pertanto si ritiene di dover riconfermare la citata prescrizione regionale di stralcio della zona omogenea C4.

e) Punto 7.5 Opere pubbliche. Parere C.U.R.

“Si richiede in fase di controdeduzioni comu-

nali la ricognizione a livello sia di atti amministrativi che di stato di attuazione per quanto riguarda le opere pubbliche per le quali con nota prot. 19886 del 25/10/2004 e successiva del 25/11/2004 il Dirigente dell'Area Tecnica ha trasmesso gli elaborati tecnici e copie delle deliberazioni e/o proposta di deliberazione così come richiamate in precedenza nella presente relazione al punto 1.6.”

Determinazioni comunali

In proposito l'Amministrazione Comunale non assume alcuna determinazione, non producendo alcuna documentazione riguardo alla ricognizione degli atti amministrativi sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, richiesti nella Relazione-parere del C.U.R. di cui alla D.G.R. n. 1838 del 05/12/2006/

Determinazioni regionali

Si prende atto della mancata ricognizione delle opere pubbliche da parte del Comune, come richiesto con la deliberazione regionale in parola, con rinvio quindi a quanto prospettato nella Relazione di Piano, al capitolo “Opere pubbliche”.

f) Punto 7.6 N.T.A.. Parere C.U.R.

In detto elaborato si inserisce quanto segue:

- All'art. 68 - Zona E1 - Agricola produttiva normale, alla lettera a), l'indice di fabbricabilità fondiaria 0,30 mc/mq viene modificato in 0,07 mc/mq.
- All'art. 71 - Zona E4 - Agricola produttiva speciale, il lotto minimo 0,5 Ha viene modificato in 1.00 Ha e l'indice di fabbricabilità fondiario si fissa nel valore pari a 0,03 mc/mq.
- All'art. 46 - Zona B1 - Completamento e ristrutturazione edilizia, al punto 1) di pag. 50, le parole "non superiore a 8 mc/mq" si sostituiscono con "non superiore a 5 mc/mq".
- All'art. 47 - Zona B2 - Completamento serbatoio, al punto 1) le parole "non superiore a 8 mc/mq" si sostituiscono con le parole "non superiore a 5 mc/mq".
- All'art. 48 - Norme particolari per le zone B1

e B2, al comma 2, le parole "non deve essere superiore a 8 mc/mq" si sostituiscono con le parole "non deve essere superiore a 5 mc/mq'."

Determinazioni comunali

Con riferimento alla necessità di adeguate integrazioni e/o modifiche delle sopra richiamate disposizioni normative degli atti del P.R.G., l'Amministrazione Comunale non ha provveduto ad esplicitare, nella citata deliberazione comunale n. 33/07, il recepimento della relativa prescrizione regionale, non producendo, conseguentemente alcun elaborato normativo integrativo in merito.

Determinazioni regionali

Si prende atto del mancato recepimento della prescrizione regionale in oggetto, confermandosi in toto le prescrizioni regionali (punto 7,6 N.T.A. -Parere CUR)

g) Punto 7.7 Regolamento Edilizio. Parere CUR.

"Il Regolamento edilizio va conformato al D.P.R. 380/2001, al pari delle N.T.A."

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda il Regolamento Edilizio, l'Amministrazione Comunale non ha provveduto ad esplicitare, nella citata deliberazione comunale n. 33/07, il recepimento della relativa prescrizione regionale, non producendo, conseguentemente, alcun elaborato normativo integrativo in merito.

Determinazioni regionali

Si prende atto del mancato recepimento della prescrizione regionale in oggetto, precisandosi nel contempo a prevalenza delle disposizioni del D.P.R. 380/2001 rispetto a quelle del Regolamento Edilizio.

h) Punto 7.8 Osservazioni. Parere C.U.R.

"Si ritiene di poter condividere le determinazioni del C.C. di accoglimento e/o di parere contrario; il tutto con l'intesa che ove le osservazioni accolte siano riferite alle prescrizioni richia-

mate nei precedenti punti, per dette osservazioni va verificata la compatibilità con quanto in questa sede prescritto, da parte dell'Amministrazione Comunale in sede di controdeduzioni."

Determinazioni comunali

In proposito l'Amministrazione Comunale non ha espresso alcuna valutazione avendo già prodotto le proprie determinazioni nella fase di esame delle osservazioni.

Determinazioni regionali

Si ritiene di confermare le valutazioni espresse dal CUR., al punto 7.8 della Relazione-parere in merito all'esame delle osservazioni.

In particolare, non avendo il Comune operato alcuna specifica valutazione di compatibilità come richiesto dalla GR., le osservazioni accolte restano valide, ove non contrastino, con il complesso delle prescrizioni espresse dal CUR. nella Relazione - parere di cui alla D.G.R. n. 1838 del 05/12/2006.

i) Punto 7.9 S.I.C.. Parere C.U.R.

Come già detto con nota prot. n. 19886 del 25/10/2004 del Dirigente Area Tecnica risulta prodotto lo studio di incidenza ambientale riferito al sito di importanza comunitaria Bosco di Tramazzone IT9140001, per il quale è necessario acquisire le competenti valutazioni dell'Ufficio Parchi della Regione."

Determinazioni comunali

Con riferimento alla prescrizione in oggetto, l'Amministrazione Comunale non assume alcuna determinazione in merito nella citata deliberazione comunale n. 33/07, non esplicitando l'avvenuta o meno acquisizione delle competenti valutazioni dell'Ufficio Parchi della Regione.

Determinazioni regionali

Atteso che il SIC c. d. " Bosco di Tramazzone di cui al D.P.R. 357/1997 risulta in toto ricompreso nella Riserva naturale regionale orientata Bosco di Cerano istituita con L.R. 23 dicembre 2002, n. 26 ricadente per intero nel territorio comunale di San Pietro Vernotico ai fini della tutela delle aree in questione vigono e disposti-

zioni della stessa L.R. 26/2002 e per qualunque intervento relativo alle aree incluse nella Riserva naturale di cui sopra va acquisito preventivamente il nulla osta dell'Ente di Gestione

I) P.A.I.

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano Stralcio del Piano di Assetto idrogeologico della Puglia - Stralcio Assetto idrogeologico - approvato definitivamente nel novembre 2005 e successivi aggiornamenti, allo stato, per quanto valutabile d'ufficio il territorio del Comune di San Pietro Vernotico risulta interessato da aree a pericolosità idraulica e a rischio, per le quali, vigono le norme dello stesso PAI. Di conseguenza, in fase di attuazione del PRG, dovrà essere richiesto per gli interventi interessanti le aree soggette alle tutele previste dal PAI il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980, il Piano Regolatore Generale del Comune di SAN PIETRO VERNOTICO adottato con delibera C.C. n. 20 del 15/05/1 997. in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla deliberazione di GR. n. 1838/2006 così come riconfermate e/o modificate e/o integrate esaustivamente ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) innanzi riportati.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 40 LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste 'n calce al presente provvedimento da parte dei funzionario istruttore e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico:

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- di APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 -undicesimo comma-della L.R. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di SAN PIETRO VERNOTICO con delibera CC. n. 20 del 15/05/1 997, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla deliberazione di G.R n. 1838/2006 così come riconfermate e/o modificate e/o integrate esaustivamente ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente riportati;
- di CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate, le determinazioni assunte con la deliberazione GR. n. 1838/2006, nei termini riportati al punto h) che qui per economia dispositiva deve intendersi integralmente trascritto.
- di DEMANDARE al competente Settore Urbanistico Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di SAN PIETRO VERNOTICO, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 81

Noicattaro (Ba) - Piano di Lottizzazione dei suoli facenti parte del comparto misto residenziale n. 7, "Contrada Lo Fragno". Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione, del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Rappresentante dei lottizzanti Sig.ra Pepe Angela.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Settore Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente f.f. Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 dell'11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo I del D.L.vo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di NOICATTARO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sottoelencata domanda per il rila-

scio del parere di cui all'art. 5,03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazionimodificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Piano di lottizzazione dei suoli facenti parte del comparto misto residenziale n. 7. di P.R.G..

Rappresentante dei lottizzanti: Sig.ra Pepe Angela

Con nota n. 29845 del 30/11/2007, acquisita al prot. N. 10221 del 20/12/2007 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di Noicattaro ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di lottizzazione dei suoli facenti parte del comparto misto residenziale n. 7 di P.R.G.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1: Relazione norme tecniche di attuazione;
- TAV 2: Stralcio di P:R:G;
- TAV 3: Intersezione aerofotogrammetria Stato dei luoghi P.R.G. Comparti catastali;

- TAV 4: Perimetrazione catastale superfici ricomprese nel P. di L.;
- TAV 5: destinazione d'uso delle aree Conteggi e verifiche standars;
- TAV 6: Piano altimetrico planimetria di progetto;
- TAV 7: Planovolumetria Tipi edilizi profili;
- TAV 8: Profili stradali Sezioni stradali Sezioni tipo;
- TAV 9: Planimetria impianti;
- TAV 10: Profili longitudinali fogna particolari costruttivi fogna;
- TAV 11: Profili longitudinali idrici particolari costruttivi idrici
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- TAV IP: Comparto P. di L. - A.T.E. -
- TAV 2P: Ubicazione interventi di P. di L.Lama Planimetrie;
- TAV 3P: Documentazione fotografica Punti di ripresa;
- TAV 4P: Comparto di L A.T.D. Stralci planimetrici:

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree individuate in catasto come da TAV. 3, TAV. 4 e TAV. 2P.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico più significativi:

• St	mq.	25.021
• Ifc indice di comparto	mc/mq	1,2
• Hmax altezza massima	mt	8,50
• Rct rapporto di copertura territoriale	%	50
• Ift per residenze	mc/mq	0.8
• Ift settore produttivo	mc/mq	0.4
• Volume edificabile residenza	mc.	20.017
• Volume edificabile per settore produttivo	mc	10.008
• Aree per urbanizzazione primaria di PRG. Mq		3.765
• Aree per urbanizzazione primaria di P:R:G.	mq	2.039
• U.S Aree per standars art. 3 DM 2/4/68 N.1444	mq	3.669
• U. S Aree per standars art. 5 DM 2/4/68 N.1444	mq	959

• Volume di progetto	mc	14.014
• Superficie di progetto	mq	3336,16
• Superficie complessiva lotti residenziali	mq	8267,50
• Superficie lotto produttivo	mq	3.330,43
• Rc dei lotti rispetto al comparto	%	30,26

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il PUTT/P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «D» di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Stante la classificazione «D», le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Noicattoro con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione «D» individua secondo il PUTT/P. un «valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività »

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «D» prevedono la «valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche» (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del PUTT/P.) degli A.T.E. di tipo «D», quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico -geomorfologico ed idrogeologico" le diretti-

ve di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (*definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale*"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...".

- Con riferimento al sistema "*copertura botanico vegetazionale e colturale*" le direttive di tutela prescrivono "*la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico -vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono*", si prescrive altresì che "*tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico -vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.*"
- Per quanto attiene al sistema "*stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*" va perseguita "*la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi ,sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti*"; si prescrive altresì che "*per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i*

modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scrittografica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del PUTT/P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- *Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico*: L'ambito d'intervento risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. In particolare si rileva la presenza della lama "Giotta", evidenziata sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa alla idrologia superficiale, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.08 titolo ili delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.2 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del PUTT/P. e le prescrizioni di base di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P. U.T.T./P. L'area oggetto del P.d.L, di cui trattasi, ricade all'esterno dell'area annessa alla predetta lama ovvero fascia di profondità di mt. 150 dal ciglio più elevato.
- *Sistema copertura botanico - vegetazionale e coltura/e e della potenzialità faunistica*: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale.
- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*: L'area oggetto di intervento non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di spe-

cifici ordinamenti vincolistici previgenti all'entrata in vigore del PUTT/P. (vincoli ex L.1497139, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi risulta posizionato nella periferia del comune di Noicattaro, in una zona interessata dalla presenza di una diffusa edificazione e non caratterizzata da un elevato grado di naturalità. Si rileva altresì la presenza nell'area di progetto di un edificio con relativo lotto di pertinenza di alcun pregio storico-architettonico.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata dalla presenza di ambiti territoriali distinti dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo 3.01 delle N.T.A. del PUTT/P.

Quanto sopra, si evince seguito dalla documentazione consegnata, comprensiva di rilevazione altimetrica da cui si evince che il progetto insiste su un'area piana, nonché dalla documentazione fotografica e dagli elaborati grafici con l'individuazione degli argini della lama.

In sintesi l'intervento non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal PUTT/P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planivolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta

attualmente alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi successivamente mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A del PUTT/P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica
- Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali al fine di non arrecare danno alla consistenza del suolo.
- Con riferimento alle componenti storicoculturali si consiglia l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni dei lotti e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito. Dette opere complementari non dovranno interessare l'emergenza geomorfologica presente nell'ambito territoriale oggetto d'intervento.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio

Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla Sig.ra Pepe Angela ed altri, relativamente al piano di lottizzazione zona residenziale comparto n. 7 di P.R.G. ricadente nel territorio del Comune di NOICATTARO, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire, stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo il art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2276

Gravina in Puglia (Ba) - Legge n. 1187/68 - Variante di integrazione Piano Regolatore Generale. Conferma tipizzazione delle aree di proprietà dei Sigg. Lamuraglia Giuseppe e Parisi Anna. Delibera commissariale n. 152/2004.

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio, e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue l'Ass. Losappio.

Il Comune di GRAVINA IN PUGLIA, munito di P.R.G. vigente, a seguito della sentenza n. 2989/04 pronunciata dal TAR/Puglia - Sede di Bari - sez III, emessa in accoglimento di specifico ricorso promosso dai sigg. LAMURAGLIA Giuseppe e PARISI Anna, con la deliberazione del Commissario Straordinario n.152 del 12.10.2004 ha adottato la "integrazione del P.R.G." relativamente alle aree di proprietà dei citati ricorrenti.

Il TAR/PUGLIA con detta sentenza disponeva che il Comune di GRAVINA IN PUGLIA si pronunciasse sull'istanza di ritipizzazione del suolo nei termini di novanta giorni, mediante integrazione delle previsioni urbanistiche di piano diventate, nel frattempo, parzialmente inoperanti.

L'Amministrazione di GRAVINA IN PUGLIA, a fronte di quanto disposto dalla sentenza n. 2989/04, in estrema sintesi ha rilevato quanto appresso:

- La parte della particella tipizzata come "**zona Fd - Parcheggi**" dal PRG ha natura eminentemente conformativa e quindi trattasi di una prescrizione diretta a regolare direttamente l'attività edilizia la cui validità è a tempo indeterminato. Tale destinazione può ricomprendersi tra quelle che consentono interventi di iniziativa privata e/o promiscua pubblico privata;
- l'indeterminatezza temporale di tale vincolo esclude l'obbligo a provvedere sulla ritipizzazione dei suoli la cui tipologia e destinazione non ha perso mai efficacia;
- le norme tecniche di attuazione del Comune di GRAVINA IN PUGLIA all'art. 24 - Zone per attrezzature urbane e comprensoriali **F a b c d**, destina tali zone:

- a) alla conservazione dei servizi già esistenti interni al perimetro attuale;
- b) alla creazione di attrezzature e servizi di uso pubblico e di interesse generale per le zone

mal servite o di espansione, interne esterne al perimetro urbano attuale.

In dette zone sono previsti i servizi di cui all'art. 3 del 12 M. 2/4/68 n. 1444 di pertinenza delle zone omogenee di tipo A -B-C.

In esse il piano si attua per intervento urbanistico diretto rispettando i seguenti indici:

Iff = *come da specifica progettazione nel servizio previsto;*

H max = *12 mt.;*

IVL = *indice di visuale libera: 1 (in rapporto ai confini);*

Df = *distacco tra i fabbricati; mt, 10 minimo;*

Dc = *distacco minimo dai confini; mt. 5 minimo.*

Parte della proprietà in questione cade nella confluenza di due previsioni urbanistiche: "l'asse viario sud-est, a prevalente carattere urbano, di raccordo tra due assi viari di penetrazione alla città (1^a previsione), con collegamenti che vedono interessate le zone residenziali di tipo B1, B2 e C3, il Parco Urbano e i servizi alla residenza (2^a previsione);

- persiste l'esigenza di conservare la destinazione pubblica della parte dell'area in oggetto, per il raggiungimento dei pubblici interessi che a suo tempo determinarono la previsione dei vincoli stessi "**G6 viabilità**";
- di fatto, la rete viaria costituisce un immancabile contenuto del Piano Regolatore Generale, che si configura come un ineludibile necessità per l'intera comunità, in quanto a servizio degli insediamenti residenziali già realizzati o da realizzare.

La deliberazione di cui sopra, giusta certificazione in atti, è stata regolarmente pubblicata ai sensi di legge e avverso la stessa - nei termini - non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Gli atti sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica del S.U.R. che con propria relazione n. 19 dell'11/07/2007, ha rappresentato quanto segue.

Le aree in questione ricadono nel rione "Guardialto" del centro abitato, sono contraddistinte in catasto al foglio n.119/B p.lla n. 583, come da stralcio catastale in atti, hanno una superficie pari a mq. 293, e risultano tipizzate nel P.R.G. vigente in parte come zona "**Fd** - Attrezzature e Impianti, **Parcheggi**" (Interventi disciplinati dall'art. 24 delle NTA del PRG vigente) ed in parte a zona "**G6** -Vincolate, **Viabilità**" (Interventi disciplinati dall'art. 32 delle NTA del PRG vigente).

Le sopra citate aree, quindi, ancorché il vincolo di inedificabilità derivante dalla precedente prescrizione di P.R.G. risulti decaduto ai sensi dell'art. 2 della legge 19.11.1968 n. 1187 tornano ad essere, come precedentemente tipizzate "**G6**" destinate alla "viabilità e al rispetto relativo".

In sede di ritipizzazione di dette aree, l'Amministrazione Comunale ha stabilito un equo indennizzo annuale, connesso alla conferma del vincolo finalizzato alla espropriazione, così come stabilito con precedente atto consiliare n. 19/2001, pari a 1/10 della indennità annua di occupazione temporanea.

Tutto ciò premesso, il S.U.R, ancorché sia intervenuta la caducazione del vincolo di P.R.G. sulle aree di proprietà dei ricorrenti sigg. LAMURAGLIA Giuseppe e PARISI Anna, **considerato che**, giusta applicazione della deliberazione di C.C. n. 19 del 11.04.2001, è prevista la corresponsione di un specifico indennizzo in favore dei ricorrenti sigg. LAMURAGLIA Giuseppe e PARISI Anna **ha ritenuto di condidare** il provvedimento proposto dall'Amministrazione comunale di GRAVINA IN PUGLIA consistente nell'integrazione del P.R.G. vigente adottata con la citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 152 del 12.10.2004, con riconferma della destinazione previgente di P.R.G. in quanto necessaria, a livello di viabilità e parcheggio, per la compiutezza del disegno urbanistico di Piano.

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art. 16 della n. 56/80 al

Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 19/07/2007 si è espresso favorevolmente con parere n. 35, che recita testualmente: "*Esprime parere favorevole all'argomento ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 19 dell'11/07/2007*".

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare -ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante di integrazione al P.R.G. adottata dal Comune di GRAVINA IN PUGLIA con la delibera commissariale n. 152 del 12/10/2004, sulla scorta del parere del C.U.R. qui in toto condivisa e parte integrante del provvedimento.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla **Giunta** l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e del Dirigente di Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore nelle premesse riportate;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 la variante di integrazione al P.R.G. del Comune di GRAVINA IN PUGLIA adottata con deliberazione commissariale n. 152 del 12/10/2004 per le motivazioni e considerazioni di cui al parere del C.U.R. n.35 del 19/07/2007 parte integrante del presente provvedimento;

DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistica Regionale la notifica del presente atto ai Sindaco del Comune di GRAVINA IN

PUGLIA (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sulla G.U. da parte del S.U.R

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dr. Romano Donno)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola



Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 19/07/2007

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.13

PARERE N.35/2007

oggetto: GRAVINA IN PUGLIA (BA) – Variante al P.R.G. per tipizzazione area Lamuraglia G. e Parisi A.. - Delibera di C.S. n.152/2004.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.19 del 11/07/07 (allegata);

UDITO la relatrice, Arch. Mariavaleria MININNI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.19 del 11/07/07.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

Moret

LA RELATRICE
(Arch. Mariavaleria MININNI)

Mariavaleria Mininni

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)

Angela Barbanente




REGIONE PUGLIA
Settore Urbanistico Regionale (CARTA A FACCIALE)
BARI

Il Segretario
Moret



IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N. 4 FACCIALE

IL DIRIGENTE
del Settore Urbanistico Regionale
(Dot. Ing. Nicola GIORDANO)



REGIONE PUGLIA

Settore Urbanistica Regionale

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 019 del 11 LUG, 2007

OGGETTO: GRAVINA IN PUGLIA (BA) - Legge n.1167/68 - Variante di integrazione P.R.G. - Conferma tipizzazione delle aree di proprietà dei sigg. LAMURAGLIA Giuseppe e PARISI Anna.

Il Comune di GRAVINA IN PUGLIA, munito di P.R.G. vigente, a seguito della sentenza n. 2989/04 pronunciata dal TAR/Puglia - Sede di Bari - sez III, emessa in accoglimento di specifico ricorso promosso dai sigg. LAMURAGLIA Giuseppe e PARISI Anna, con la deliberazione del Commissario Straordinario n.152 del 12.10.2004 ha adottato la "integrazione del P.R.G." relativamente alle aree di comproprietà dei citati ricorrenti.

Il TAR/PUGLIA con detta sentenza disponeva che il Comune di GRAVINA IN PUGLIA si pronunciasse sull'istanza di ritipizzazione del suolo nei termini di novanta giorni, mediante integrazione delle previsioni urbanistiche di piano (diventate, nel frattempo, parzialmente inoperanti).

L'Amministrazione di GRAVINA IN PUGLIA, a fronte di quanto disposto dalla sentenza n. 2989/04, in estrema sintesi ha rilevato quanto appresso:

- La parte della particella tipizzata come "zona Pd - ~~Parcheggi~~" dal PRG ha natura eminentemente conformativa e quindi trattasi di una prescrizione diretta a regolare direttamente l'attività edilizia la cui validità è a tempo indeterminato. Tale destinazione può ricomprendersi tra quelle che consentono interventi di iniziativa privata e/o promiscua pubblico privata;
- l'indeterminatezza temporale di tale vincolo esclude l'obbligo a provvedere sulla ritipizzazione dei suoli la cui tipologia e destinazione non ha perso mai efficacia;

- le norme tecniche di attuazione del Comune di GRAVINA IN PUGLIA all'art.24 - Zone per attrezzature urbane e comprensoriali **F a b c d**, destina tali zone:

- a) *alla conservazione dei servizi già esistenti interni al perimetro urbano attuale*
- b) *alla creazione di attrezzature e servizi di uso pubblico e di interesse generale per le zone mal servite o di espansione, interne ed esterne al perimetro urbano attuale.*

In dette zone sono previsti i servizi di cui all'art.3 del D.M. 2/4/68 n.1444 di pertinenza delle zone omogenee di tipo A-B-C. del Commissario Straordinario n.152 del 12.10.2004

- Parte della proprietà in questione cade nella confluenza di due previsioni urbanistiche: "l'asse viario sud-est, a prevalente carattere urbano, di raccordo tra due assi viari di penetrazione alla città (1^a previsione), con collegamenti che vedono interessate le zone residenziali di tipo B1, B2 e C3, il Parco Urbano e i servizi alla residenza (2^a previsione);
- persiste l'esigenza di conservare la destinazione pubblica della parte dell'area in oggetto, per il raggiungimento dei pubblici interessi che a suo tempo determinarono la previsione dei vincoli stessi "G6 viabilità";
- di fatto, la rete viaria costituisce un ineliminabile contenuto del Piano Regolatore Generale, che si configura come un ineliminabile necessità per l'intera comunità, in quanto a servizio degli insediamenti residenziali già realizzati o da realizzare.

Nel merito sulla base della relazione tecnica a firma del Responsabile dell' U.T.C. e degli elaborati tecnici acquisiti si rappresenta quanto segue:

Dette aree ricadono nel rione "Guardialto" del centro abitato, sono contraddistinte in catasto al foglio n.119/B p.lla n.583, come da stralcio catastale in atti, hanno una superficie pari a mq.293, e risultano tipizzate nel P.R.G. vigente in parte come zona "Fd - Attrezzature e Impianti, **Parcheggi**" (Interventi disciplinati dall'art.24 delle NTA del PRG vigente) ed in parte a zona "G6 - Vincolate, **Viabilità**" (Interventi disciplinati dall'art.32 delle NTA del PRG vigente).

Le sopra citate aree, quindi, ancorché il vincolo di inedificabilità derivante dalla precedente prescrizione di P.R.G. risulti decaduto ai sensi dell'art.2 della legge 19.11.1968 n.1187 tornano ad essere, come precedentemente tipizzate "G6" destinate alla "viabilità e al rispetto relativo".

In sede di ritipizzazione di dette aree, l'Amministrazione Comunale ha stabilito un equo indennizzo annuale, connesso alla conferma del vincolo finalizzato alla espropriazione, così come stabilito con precedente atto consiliare n. 19/2001, pari a 1/10 della indennità annua di occupazione temporanea.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio ancorché sia intervenuta la caducazione del vincolo di P.R.G. sulle aree di proprietà dei ricorrenti sigg. LAMURAGLIA Giuseppe e PARISI Anna, **considerato che**, giusta applicazione della deliberazione di C.C. n. 19 del 11.04.2001, è prevista la corresponsione di un specifico indennizzo in favore dei ricorrenti sigg. LAMURAGLIA Giuseppe e PARISI Anna si ritiene di condividere il provvedimento proposto dall'Amministrazione comunale di GRAVINA IN PUGLIA consistente nell'integrazione del P.R.G. vigente adottata con la citata deliberazione del Commissario Straordinario n.152 del 12.10.2004, con riconferma della destinazione previgente di P.R.G.

in quanto necessaria, a livello di viabilità e parcheggio, per la compiutezza del disegno urbanistico di Piano.

La deliberazione di cui sopra, giusta certificazione in atti, è stata regolarmente pubblicata ai sensi di legge e avverso la stessa -- nei termini -- non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Posto quanto sopra si rimette al CUR per il parere di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

L'ISTRUTTORE
(geom. Gaetano ACOBBE)

IL DIRIGENTE f.f. DELL'UFFICIO 2°
(arch. Fernando DI TRANI)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Ing. Nicola GIORDANO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2277

Gravina in Puglia (BA) - Legge n. 1187/68 - Variante di integrazione Piano Regolatore Generale - Conferma tipizzazione delle aree di proprietà del Sig. Loglisci Giovanni. Delibera C.C. n. 62/203.

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Settore urbanistica Regionale, riferisce quanto segue l'Ass. Losappio:

Il Comune di GRAVINA IN PUGLIA, munito di P.R.G. vigente, a seguito della sentenza n. 5830/02 pronunciata dal TAR/Puglia Sede di Bari - sez II, emessa in accoglimento di specifico ricorso promosso dal Sig. "LOGLISI Giovanni", con la deliberazione di C.C. n. 62 del 23.10.2003 ha adottato la "integrazione del P.R.G." relativamente alle aree di proprietà del citato ricorrente.

Il TAR/PUGLIA con detta sentenza disponeva che il Comune di GRAVINA IN PUGLIA provvedesse alla ritipizzazione del suolo mediante integrazione delle previsioni urbanistiche di piano diventate, nel frattempo, parzialmente inoperanti.

L'Amministrazione di GRAVINA IN PUGLIA, a fronte di quanto disposto dalla sentenza n. 5830/02, in estrema sintesi ha rilevato quanto appresso:

- La proprietà in questione cade nella confluenza di due previsioni urbanistiche: "l'asse viario sud-est, a prevalente carattere urbano, di raccordo tra due assi viari di penetrazione alla città, con collegamenti che vedono interessate le zone di espansione dei comparti di tipo C3, il centro scolastico di scuola superiore e la fascia a verde attrezzato;
- persiste l'esigenza di conservare la destinazione pubblica dell'area in oggetto, per il

raggiungimento dei pubblici interessi che a suo tempo determinarono a previsione dei vincoli stessi "G6 viabilità urbana";

- di fatto, la rete infrastrutturale viaria costituisce un immancabile contenuto del Piano Regolatore Generale, che si configura come un ineludibile necessità per l'intera comunità, in quanto a servizio degli insediamenti residenziali già realizzati o da realizzare.

La deliberazione di cui sopra, giusta certificazione in atti, è stata regolarmente pubblicata ai sensi di legge e avverso la stessa - nei termini - non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Gli atti sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica del S.U.R. che con propria relazione n. 20 dell'11/07/2007 ha rappresentato quanto segue.

Le aree in questione ricadono ai margini del centro abitato, sono contraddistinte in catasto al foglio n. 118 p.lle n. 604 e 712, come da stralcio catastale in atti, hanno una superficie pari a mq. 274, e risultano interessare direttamente la sede viaria tipizzata nel P.R.G. vigente come zona "G6" destinata alla "viabilità e al rispetto relativo";

Detta sede viaria separa due aree contraddistinte come zona "B1 di completamento" e il limite di comparto della zona residenziale "C3".

Le sopra citate aree, quindi, ancorché il vincolo di inedificabilità derivante dalla precedente prescrizione di P.R.G. risulti decaduto ai sensi dell'art. 2 della legge 19.11.1968 n. 1187, con il provvedimento consiliare n. 62/2003, tornano ad essere, come precedentemente tipizzate "G6" destinate alla "viabilità e al rispetto relativo".

In sede di ritipizzazione di dette aree, l'Amministrazione Comunale ha stabilito un equo indennizzo annuale, connesso alla conferma del vincolo finalizzato alla espropriazione, così come stabilito con precedente atto consiliare n. 19/2001, pari a 1/10 della indennità annua

di occupazione temporanea, ovvero pari a Euro 59,00.

Tutto ciò premesso, il S.U.R. ancorché sia intervenuta la caducazione del vincolo di P.R.G. sulle aree di proprietà del ricorrente sig. LOGLISCI Giovanni, **considerato che**, giusta applicazione della deliberazione di C.C. n. 19 del 11.04.2001, e prevista la corresponsione di un specifico indennizzo in favore del ricorrente Sig. "LOGLISCI Giovanni"

ha ritenuto di condividere il provvedimento proposto dall'Amministrazione comunale di GRAVINA IN PUGLIA consistente nell'integrazione del P.R.G. vigente adottata con la citata deliberazione C.C. n. 62/03, con riconferma della destinazione previdente di P.R.G. in quanto necessaria, a livello di viabilità, per la compiutezza del disegno urbanistico di Piano.

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art. 16 della n. 56/80 al **Comitato Urbanistico Regionale** che nell'adunanza del 19/07/2007 si è espresso favorevolmente con parere n. 36, che recita testualmente: *"Esprime parere favorevole all'argomento ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 20 dell'11/07/2007"*

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla **Giunta** di approvare ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante di integrazione al P.R.G. adottata dal Comune di GRAVINA IN PUGLIA con la delibera di C.C. n. 62/2003, sulla scorta del parere del C.U.R. qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ, COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e del Dirigente di Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE, ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/1980 la variante di integrazione al P.R.G. del Comune di GRAVINA IN PUGLIA adottata con deliberazione C.C. n. 62/2003 per le motivazioni e considerazioni di cui al parere del C.U.R. n. 36 del 19/07/2007 parte integrante del presente provvedimento.
- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di GRAVINA IN PUGLIA (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. da parte del S.U.R..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola



Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 19/07/2007

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.13

PARERE N.36/2007

oggetto: GRAVINA IN PUGLIA (BA) - Variante al P.R.G. per tipizzazione area Loglisci G.. -
Delibera di C.C. n.62/2003.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.20 del 11/07/07 (allegata);

UDITO la relatrice, Arch. Mariavaleria MININNI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.20 del 11/07/07.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

LA RELATRICE
(Arch. Mariavaleria MININNI)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANTE)



REGIONE PUGLIA

Settore Urbanistica Regionale

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 020 del 11 LUG, 2007

OGGETTO: GRAVINA IN PUGLIA (BA) - Legge n.1187/68 - Variante di integrazione P.R.G. - Conferma tipizzazione delle aree di proprietà del sig. LOGLISCI Giovanni.

Il Comune di GRAVINA IN PUGLIA, munito di P.R.G. vigente, a seguito della sentenza n. 5830/02 pronunciata dal TAR/Puglia - Sede di Bari - sez II, emessa in accoglimento di specifico ricorso promosso dal Sig. "LOGLISI Giovanni", con la deliberazione di C.C. n. 62 del 23.10.2003 ha adottato la "integrazione del P.R.G." relativamente alle aree di proprietà del citato ricorrente.

Il TAR/PUGLIA con detta sentenza disponeva che il Comune di GRAVINA IN PUGLIA provvedesse alla ritipizzazione del suolo mediante integrazione delle previsioni urbanistiche di piano diventate, nel frattempo, parzialmente inoperanti.

L'Amministrazione di GRAVINA IN PUGLIA, a fronte di quanto disposto dalla sentenza n. 5830/02, in estrema sintesi ha rilevato quanto appresso:

- La proprietà in questione cade nella confluenza di due previsioni urbanistiche: "l'asse viario sud-est, a prevalente carattere urbano, di raccordo tra due assi viari di penetrazione alla città, con collegamenti che vedono interessate le zone di espansione dei comparti di tipo C3, il centro scolastico di scuola superiore e la fascia a verde attrezzato;
- persiste l'esigenza di conservare la destinazione pubblica dell'area in oggetto, per il raggiungimento dei pubblici interessi che a suo tempo determinarono la previsione dei vincoli stessi "G6 viabilità urbana";

di fatto, la rete infrastrutturale viaria costituisce un immancabile contenuto del Piano Regolatore Generale, che si configura come un ineludibile necessità per l'intera comunità, in quanto a servizio degli insediamenti residenziali già realizzati o da realizzare.

Nel merito sulla base della relazione tecnica a firma del Responsabile dell' U.T.C. e degli elaborati tecnici acquisiti si rappresenta quanto segue.

Dette aree ricadono ai margini del centro abitato, sono contraddistinte in catasto al foglio n.118 p.lle n.604 e 712, come da stralcio catastale in atti, hanno una superficie pari a mq.274, e risultano interessare direttamente la sede viaria tipizzate nel P.R.G. vigente come zona "G6" destinata alla "viabilità e al rispetto relativo";

Detta sede viaria separa due aree contraddistinte come zona "B1 di completamento" e il limite di comparto della zona residenziale "C3".

Le sopra citate aree, quindi, ancorché il vincolo di inedificabilità derivante dalla precedente prescrizione di P.R.G. risulti decaduto ai sensi dell'art.2 della legge 19.11.1968 n.1187 risultano, con il provvedimento consiliare n. 62/2003, tornano ad essere, come precedentemente tipizzate "G6" destinate alla "viabilità e al rispetto relativo".

In sede di ritipizzazione di dette aree, l'Amministrazione Comunale ha stabilito un equo indennizzo annuale, connesso alla conferma del vincolo finalizzato alla espropriazione, così come stabilito con precedente atto consiliare n. 19/2001, pari a 1/10 della indennità annua di occupazione temporanea, ovvero pari a Euro 59,00.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio ancorché sia intervenuta la caducazione del vincolo di P.R.G. sulle aree di proprietà del ricorrente sig. LOGLISCI Giovanni, **considerato che**, giusta applicazione della delibrazione di C.C. n. 19 del 11.04.2001, è prevista la corresponsione di un specifico indennizzo in favore del ricorrente Sig. "LOGLISCI Giovanni" **si ritiene di condividere** il provvedimento proposto dall'Amministrazione comunale di GRAVINA IN PUGLIA consistente nell'integrazione del P.R.G. vigente adottata con la citata deliberazione C.C. n.62/03, con riconferma della destinazione previgente di P.R.G. in quanto necessaria, a livello di viabilità, per la compiutezza del disegno urbanistico di Piano.

La deliberazione di cui sopra, giusta certificazione in atti, è stata regolarmente pubblicata ai sensi di legge e avverso la stessa - nei termini - non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Posto quanto sopra si rimette al CUR per il parere di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

L'ISTRUTTORE
(geom. Gaetano JACOBBE)

IL DIRIGENTE f.f. DELL'UFFICIO 2°
(arch. Fernando DI TRANI)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Ing. Nicola GIORDANO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2278

Bitonto (BA) - Art. 16, L.R. 56/1980. Variante al P.R.G. vigente relative al progetto di una casa accoglienza di adulti con problematiche a carattere sociale. Delibera C.C. n. 112 del 12.10.2004.

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue l'Ass. Losappio:

Il Comune di BITONTO munito di P.R.G. vigente, adeguato alla L.R. n. 56/80, con deliberazione di C.C. n.112 del 12.10.2004 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/1980, il progetto di una struttura di ristorazione e attività ricreativa a servizio dell'esistente casa accoglienza di adulti con problematiche a carattere sociale (ex art. 20, lett. F, l.r. n.17/03) denominata "Comunità Nazareth" da realizzarsi su area di sedime alla c.da "Lago di Chiaro" con accesso dalla S.P. Bitonto - Palo del Colle nell'ambito del territorio comunale di Bitonto ed in variante al su indicato strumento urbanistico generale.

Gli atti tecnici risultano costituiti, oltre alla relazione tecnica illustrativa della proposta, dai seguenti elaborati grafici:

- Tav. 1 - Stralci in scala 1:5.000 - 1:2000 planimetrie in scala 1:200;
- Tav. 2 - Planimetria dei corpi esistenti e a farsi in scala 1:1.000;
- Tav. 3 - Piante, prospetti e sezioni del fabbricato "A" e "B" approvati sc.1:100;
- Tav. 4 - Planimetria delle urbanizzazioni esistenti e a farsi in scala 1:1.000;
- Tav. 5 - Piante, prospetti e sezioni del fabbricato "A" e "B" modificati sc.1:100;
- Tav. 6 - Planimetria con ubicazione del corpo "C" in scala 1:1.000;
- Tav. 7 - Piante, prospetti e sezioni del fabbricato "C" in scala 1:100;

Gli atti di cui sopra, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute -nei termini-osservazioni e/o opposizioni al progetto stesso secondo quanto certificato in data 16.02.2005 dal Segretario comunale, nonché dalla presa d'atto del Consiglio comunale con atto deliberativo n. 23 del 01.03.2005 sulla mancanza delle osservazioni.

Detta variante urbanistica riguarda la proposta presentata dalla "Comunità Nazareth", associazione di volontariato iscritta al registro generale delle organizzazioni di volontariato Regione Puglia (statuto registrato il 28.06.1993 al n.160 all'ufficio del Registro Atti Privati) riguardante un progetto di casa accoglienza di adulti con problematiche a carattere sociale (ex art. 20, lett. F, l.r. n. 17/03).

Ciò premesso, si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene al quadro di riferimento progettuale l'iniziativa mira al recupero dei due fabbricati rurali esistenti (corpo "A" e corpo "B") regolarmente autorizzati giuste pratiche edilizie n.ri 183/80 e 54/94, come riportato nella Delibera C.C. 112/04, già adibiti ad attività della "Comunità Nazareth" e alla realizzazione di un nuovo plesso (corpo "C"), comprendente una struttura di ristorazione e attività ricreativa.

L'intero complesso interessa una superficie di circa mq. 35.975 e risulta già recintato con un ingresso principale esistente al termine di un viale di accesso che si immette sulla S.P. Bitonto-Palo; la pertinenza scoperta annessa ai tre corpi oggetto di intervento sarà destinata a piazzali, parcheggi e relative aree di manovra con intercluse aiuole sistemate a verde.

Nell'attualità il complesso è ubicato su area tipizzata "**E1 VERDE AGRICOLO**" **senza particolari vincoli**, ove, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, non è consentito l'ampliamento proposto.

L'Amministrazione Comunale di Bitonto, con la citata deliberazione di C.C. n. 112/2004 ha

previsto che l'area interessata dall'intervento sia tipizzata nel P.R.G. vigente come "F per attrezzature di interesse generale".

Da ciò la necessità dell'adozione del progetto, in variante al P.R.G. da parte del Comune per l'area in parola - distinta in catasto al foglio 74, p.lle 12-13-18-517-518-451 e 452, foglio 62 p.la 165 con ritipizzazione come **Zona "F-Attrezzature di tipo comprensoriale"**, trattandosi appunto di una struttura sociale a valenza generale, regolamentata dall'art.23 delle N.T.A. che al punto a) detta, per le attrezzature sociali, i seguenti parametri tecnico-urbanistici:

Iff = 3 mc/mq

H max = 12 m

Rc = 30 %

Gli atti in questione sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica del S.U.R. che con propria relazione si è espresso nei termini di seguito riportati.

Preliminarmente si rileva che la variante in questione risulta ammissibile ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 56/80, essendo il Comune di Bitonto dotato di P.R.G. adeguato alla stessa L.R..

Dal confronto con detti indici e parametri quelli di progetto (Iff = 0.23 mc/mq, H max = 10.40, Rc = 1580 mq/ 35975 mq = 0.044 = 4.4 %) si rileva che gli stessi sono compatibili con quelli previsti dal P.R.G..

In relazione a tutto quanto sopra, considerato che la variante proposta consiste sostanzialmente nell'aumento della dotazione di zone **"F - Attrezzature di interesse generale"** del Comune di Bitonto, il S.U.R. ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole a condizione, per il profilo urbanistico della esclusione della particella 165 del Foglio catastale n. 62, per la quale ha confermato la destinazione agricola di P.R.G. in quanto allo stato attuale risulta non antropizzata e, quindi, permane per la stessa la vocazione agricola.

D'altronde nella relazione di variante non v'è alcun riferimento alla necessità di disporre di un'ampia superficie quale è quella complessivamente proposta, sicché allo stato il S.U.R. ha ritenuto opportuno procedere al ridimensionamento come innanzi prospettato.

Resta inteso che gli indici e parametri urbanistici sono quelli rivenienti dal progetto complessivo in atti, riferito alla superficie territoriale come innanzi ridotta, e costituenti la disciplina urbanistica delle stesse aree.

Quanto innanzi, fermo restante la volumetria e la superficie coperta riveniente dal progetto in atti, in toto riconfermato.

Il SUR ha infine evidenziato, come peraltro riportato nella delibera C.C. n. 112/04, che nel caso di scioglimento dell'Associazione "Comunità Nazareth" quale soggetto proponente o, comunque del mancato perseguimento del progetto sociale, il lotto tutto tornerà alla sua attuale destinazione agricola in uno ai fabbricati su di esso insistenti e/o a farsi.

Si prescrive, inoltre, l'acquisizione del parere del competente Ufficio del Genio Civile reso ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/01.

Ricadendo l'ambito interessato all'interno di un A.T.E. di tipo "E", non è necessario esprimere alcun parere per gli aspetti paesaggistici.

Gli atti in questione, corredati dalla relazione istruttoria n. 21 del 11/07/2007 sopra riportata, sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art. 16 della n. 56/80 al *Comitato Urbanistico Regionale* che nell'adunanza del 13/09/2007 si è espresso favorevolmente con parere n. 38, che recita testualmente: *"Esprime parere favorevole all'argomento ai sensi dell'art.16 della L.r. n. 56/1 980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 21 dell' 11/07/2007"*.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla **Giunta** di approvare - ai sensi

dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 -la variante al P.R.G. adottata dal Comune di Bitonto con la delibera di C.C. n. 112/2004, nei termini e nei limiti del parere del C.U.R. n. 38 del 13/09/2007, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L. R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. N. 28/01

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e del Dirigente di Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 la variante al P.R.G. del Comune di Bitonto adottata con deliberazione C.C. n. 112/2004 per le motivazioni, considerazioni e prescrizioni di cui al parere del C.U.R. n. 38 del 13/09/2007 e parte integrante del presente provvedimento.
- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bitonto (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. da parte del S.U.R..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola



Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 13/09/2007

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.12

PARERE N.38/2007

oggetto: **BITONTO (BA)** – Variante al P.R.G. per casa di accoglienza “Comunità Nazareth”. -
Delibera di C.C. n.112/2004.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56:

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.21 dell'11/07/07 (allegata):

UDITO la relatrice, Arch. Maria Rosaria LO MUZIO:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.21 dell'11/07/07.

IL SEGRETARIO

(Geom. Emanuele MORETTI)

E. Moretti

LA RELATRICE

(Arch. Maria Rosaria LO MUZIO)

M. Rosaria Lo Muzio

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

(Arch. Marcella MARANGIO)

Marcella Marangio

IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N. 4. FACCIATE

REGIONE PUGLIA

per il originale (CONSTA 4 FACCIATE)

13/09/2007

Il Segretario

E. Moretti

IL DIRIGENTE
del Settore Urbanistico Regionale
(Dott. Ing. Nicola GIORDANO)

N. Giordano



REGIONE PUGLIA

Settore Urbanistica Regionale

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 024 del 11 LUG. 2007

OGGETTO: BITONTO (BA) – art.16 L.R. n.56/1980 – Variante al P.R.G. vigente relativa al progetto di una casa accoglienza di adulti con problematiche a carattere sociale.

Il Comune di BITONTO munito di P.R.G. vigente, adeguato alla L.R. n.56/80, con deliberazione di C.C. n.112 del 12.10.2004 ha adottato, ai sensi dell'art.16 della l.r. n.56/1980, il progetto di una struttura di ristorazione e attività ricreativa a servizio dell'esistente casa accoglienza di adulti con problematiche a carattere sociale (ex art.20, lett. F, l.r.n.17/03) denominata "Comunità Nazareth" da realizzarsi su area di sedime alla c.da "Lago di Chiaro" con accesso dalla S.P. Bitonto - Palo del Colle nell'ambito del territorio comunale di Bitonto ed in variante al su indicato strumento urbanistico generale.

Gli atti tecnici risultano costituiti, oltre alla relazione tecnica illustrativa della proposta, dai seguenti elaborati grafici:

- Tav.1 - Stralci in scala 1:5.000 – 1:2000 planimetrie in scala 1:200;
- Tav.2 - Planimetria dei corpi esistenti e a farsi in scala 1:1.000;
- Tav.3 - Piante, prospetti e sezioni del fabbricato "A" e "B" approvati sc.1:100;
- Tav.4 - Planimetria delle urbanizzazioni esistenti e a farsi in scala 1:1.000;
- Tav.5 - Piante, prospetti e sezioni del fabbricato "A" e "B" modificati sc.1:100;
- Tav.6 - Planimetria con ubicazione del corpo "C" in scala 1:1.000;
- Tav.7 - Piante, prospetti e sezioni del fabbricato "C" in scala 1:100;

Gli atti di cui sopra, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute -nei termini- osservazioni e/o opposizioni al progetto stesso secondo quando certificato in data

16.02.2005 dal Segretario comunale, nonché dalla presa d'atto del Consiglio comunale con atto deliberativo n.23 del 01.03.2005 sulla mancanza delle osservazioni.

Detta variante urbanistica riguarda la proposta presentata dalla "Comunità Nazareth", associazione di volontariato iscritta al registro generale delle organizzazioni di volontariato Regione Puglia (statuto registrato il 28.06.1993 al n.160 all'ufficio del Registro Atti Privati) riguardante un progetto di casa accoglienza di adulti con problematiche a carattere sociale (ex art.20, lett. F, l.r.n.17/03).

Ciò premesso, si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene al quadro di riferimento progettuale l'iniziativa mira al recupero dei due fabbricati rurali esistenti (corpo "A" e corpo "B") regolarmente autorizzati giuste pratiche edilizie n.ri 183/80 e 54/94, come riportato nella Delibera C.C. 112/04, già adibiti ad attività della "Comunità Nazareth" e alla realizzazione di un nuovo plesso (corpo "C"), comprendente una struttura di ristorazione e attività ricreativa.

L'intero complesso interessa una superficie di circa mq. 35.975 e risulta già recintato con un ingresso principale esistente al termine di un viale di accesso che si immette sulla S.P. Bitonto-Palo; la pertinenza scoperta annessa ai tre corpi oggetto di intervento sarà destinata a piazzali, parcheggi e relative aree di manovra con intercluse aiuole sistemate a verde.

Nell'attualità il complesso è ubicato su area tipizzata "**E1 VERDE AGRICOLO**" **senza particolari vincoli**. ove, ai sensi di quanto disposto dall'art.12 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, non è consentito l'ampliamento proposto.

L'Amministrazione Comunale di Bitonto, con la citata deliberazione di C.C. n.112/2004 ha previsto che l'area interessata dall'intervento sia tipizzata nel P.R.G. vigente come "**F per attrezzature di interesse generale**".

Da ciò la necessità dell'adozione del progetto, in variante al P.R.G. da parte del Comune per l'area in parola - distinta in catasto al foglio 74, p.lle 12-13-18-517-518-451 e 452, foglio 62 p.la 165 con ritipizzazione come **Zona "F-Attrezzature di tipo comprensoriale"**, trattandosi appunto di una struttura sociale a valenza generale, regolamentata dall'art.23 delle N.T.A. che al punto a) detta, per le attrezzature sociali, i seguenti parametri tecnico-urbanistici:

Iff = 3 mc/mq
H max = 12 m
Rc = 30 %

Tale variante risulta ammissibile ai sensi dell'art.55 della L.R. n.56/80, essendo il Comune di Bitonto dotato di P.R.G. adeguato alla stessa L.R..

Dal confronto con detti indici e parametri quelli di progetto (Iff = 0.23 mc/mq, H max = 10.40, Rc = $1580 \text{ mq} / 35975 \text{ mq} = 0.044 = 4.4 \%$) si rileva che gli stessi sono compatibili con quelli previsti dal P.R.G..

Si evidenzia, inoltre, come riportato nella delibera C.C. n.112/04 che nel caso di scioglimento dell'Associazione "Comunità Nazareth" quale soggetto proponente o, comunque del mancato perseguimento del progetto sociale, il lotto tutto tornerà alla sua attuale destinazione agricola in uno ai fabbricati su di esso insistenti e/o a farsi.

In relazione a tutto quanto sopra, considerato che la variante proposta consiste sostanzialmente nell'aumento della dotazione di zone "**F - Attrezzature di interesse generale**" del Comune di Bitonto, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione, per il profilo urbanistico, della esclusione della particella 165 del Foglio catastale n. 62, per la quale si conferma la destinazione agricola di P.R.G. in quanto allo stato attuale risulta non antropizzata e, quindi, permane per la stessa la vocazione agricola.

D'altronde nella relazione di variante non v'è alcun riferimento alla necessità di disporre di un'ampia superficie quale è quella complessivamente proposta, sicché allo stato si è ritenuto opportuno procedere al ridimensionamento come innanzi prospettato.

Resta inteso che gli indici e parametri urbanistici sono quelli rivenienti dal progetto complessivo in atti, riferito alla superficie territoriale come innanzi ridotta, e costituenti la disciplina urbanistica delle stesse aree.

Quanto innanzi, fermo restante la volumetria e la superficie coperta riveniente dal progetto in atti, in toto riconfermato.

Si prescrive, inoltre, l'acquisizione del parere del competente Ufficio del Genio Civile reso ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/01.

Ricadendo l'ambito interessato all'interno di un A.T.E. di tipo "E", il presente parere non è necessario esprimere alcun parere per gli aspetti paesaggistici.

Posto quanto sopra si rimette al CUR per il parere di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

L'ISTRUTTORE
(geom. Gaetano IACOBBE)

IL DIRIGENTE f.f. DELL'UFFICIO 2°
(arch. Fernando DI TRANI)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Ing. Nicola GIORDANO)



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
